

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione

Conclusa a Washington il 3 marzo 1973

Approvata dall'Assemblea federale l'11 giugno 1974²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 luglio 1974

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1975

(Stato 28 agosto 2001)

Gli Stati contraenti

Riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche rappresentano per la loro stessa bellezza e varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, il quale deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;

Coscienti del valore in costante aumento, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico della fauna e della flora selvatiche;

Riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche;

Riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di alcune specie di fauna e di flora selvatiche contro uno sfruttamento eccessivo dovuto al commercio internazionale;

Convinti che debbono venir prese misure d'emergenza a questo riguardo;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I Definizioni

Secondo la presente Convenzione e salvo che il contesto non esiga altrimenti, le seguenti espressioni significano:

- a) «Specie»: ogni specie, sottospecie o una delle loro popolazioni geograficamente isolata;
- b) «Esemplare»:
 - i) ogni individuo animale o vegetale vivo o morto;
 - ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte agli Allegati I e II, ogni parte o ogni prodotto derivante dall'animale, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte all'Allegato III, ogni parte o ogni prodotto derivante dall'animale, facilmente identificabile, se menzionati in detto Allegato;

RU 1975 1136; FF 1973 II 917

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² (RU 1975 1134)

- iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte all'Allegato I, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte agli Allegati II e III, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, se menzionati in detti Allegati;
- c) «Commercio»: l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione proveniente dal mare;
- d) «Riesportazione»: l'esportazione di ogni esemplare precedentemente importato;
- e) «Introduzione proveniente dal mare»: il trasporto in uno Stato di esemplari di specie estratte dall'ambiente marino sottostanti alla giurisdizione di uno Stato;
- f) «Autorità scientifica»: un'autorità scientifica nazionale designata conformemente all'Articolo IX;
- g) «Organo di gestione»: un'autorità amministrativa nazionale designata conformemente all'Articolo IX;
- h) «Parte»: uno Stato nei cui riguardi la presente Convenzione è entrata in vigore.

Art. II Principi fondamentali

1. L'Allegato I comprende tutte le specie minacciate di estinzione le quali sono o potrebbero essere lese dal commercio. Il commercio degli esemplari di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente severa, al fine di non esporre ancor più a pericolo la loro sopravvivenza, e deve essere autorizzato soltanto in condizioni eccezionali.

2. L'Allegato II comprende:

- a) tutte le specie le quali, pur non essendo attualmente necessariamente minacciate di estinzione, potrebbero esserlo se il commercio degli esemplari di tali specie non fosse sottoposto ad una severa regolamentazione avente quale obiettivo la preservazione da uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
- b) alcune specie necessariamente oggetto d'una regolamentazione, al fine di rendere efficace il controllo del commercio degli esemplari delle specie iscritte nell'Allegato II in applicazione del capoverso a).

3. L'Allegato III comprende tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti della propria competenza, ad una regolamentazione avente come scopo l'impedimento o la restrizione del loro sfruttamento e implicante la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.

4. Le Parti permetteranno il commercio degli esemplari delle specie iscritte agli Allegati I, II e III solo conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. III Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie
iscritte all'Allegato I

1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all'Allegato I deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.
2. L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d'esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) un'autorità scientifica dello Stato d'esportazione ha espresso l'avviso che tale esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
 - b) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare non fu ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
 - c) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro;
 - d) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d'importazione³ per tale esemplare.
3. L'importazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'una licenza d'importazione e sia di una licenza d'esportazione sia di un certificato di riesportazione. Una licenza d'importazione deve soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) un'autorità scientifica dello Stato d'importazione ha espresso l'avviso che gli obiettivi dell'importazione non nuocciono alla sopravvivenza di tale specie;
 - b) un'autorità scientifica dello Stato d'importazione ha la prova che, nel caso di un esemplare vivo, il destinatario dispone delle installazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare;
 - c) un organo di gestione dello Stato d'importazione ha la prova che l'esemplare non verrà utilizzato per scopi essenzialmente commerciali.
4. La riesportazione d'un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l'esemplare venne importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
 - b) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro;

³ RU 1985 1310

- c) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d'importazione per ogni esemplare vivo.

5. L'introduzione via mare di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio di un certificato da parte dell'organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare. Tale certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un'autorità scientifica dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare ha espresso l'avviso che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza di tale specie;
- b) un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare ha la prova che, nel caso di un esemplare vivo, il destinatario dispone delle installazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare;
- c) un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare ha la prova che questo non verrà utilizzato a scopi essenzialmente commerciali.

Art. IV Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all'Allegato II

1. Ogni commercio d'esemplari di una specie iscritta all'Allegato II deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'una licenza d'esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) un'autorità scientifica dello Stato d'esportazione ha espresso l'avviso che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
- b) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
- c) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

3. Per ogni Parte un'autorità scientifica sorveglierà in modo continuo il rilascio, tramite detta Parte, delle licenze d'esportazione per gli esemplari delle specie iscritte nell'Allegato II, nonché le esportazioni reali di tali esemplari. Quando un'autorità scientifica constata che l'esportazione di esemplari di una di queste specie dovrebbe essere limitata, onde conservarla nell'intero areale di distribuzione, ad un livello che sia conforme al suo ruolo negli ecosistemi dove è presente, e nettamente superiore al livello che condurrebbe all'iscrizione di tale specie all'Allegato I, essa informa l'organo di gestione competente riguardo alle misure adeguate che debbono venir prese per limitare il rilascio di licenze d'esportazione per il commercio degli esemplari di detta specie.

4. L'importazione di un esemplare di una specie iscritta nell'Allegato II deve essere preceduta dalla presentazione sia di una licenza d'esportazione, sia di un certificato di riesportazione.

5. La riesportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di un certificato di riesportazione. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l'esemplare venne importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
- b) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

6. L'introduzione proveniente dal mare di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dal rilascio di una licenza da parte dell'organo di gestione dello Stato in cui l'esemplare venne introdotto. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un'autorità scientifica dello Stato in cui l'esemplare venne introdotto ha espresso l'avviso che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza di detta specie;
- b) un organo di gestione dello Stato in cui l'esemplare venne introdotto ha la prova che ogni esemplare vivo verrà trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

7. I certificati citati al paragrafo 6 qui sopra possono venir rilasciati con l'avviso dell'autorità scientifica emesso previa consultazione delle altre autorità scientifiche nazionali e, all'occasione, delle autorità scientifiche internazionali per il numero totale degli esemplari la cui introduzione è autorizzata durante periodi non superiori all'anno.

Art. V Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie
iscritte all'Allegato III

1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all'Allegato III deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato III da parte di ogni Stato che abbia iscritto detta specie all'Allegato III deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d'esportazione la quale deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare in questione non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
- b) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

3. Salvo per i casi previsti al paragrafo 4 del presente Articolo, l'importazione di ogni esemplare di una specie iscritta all'Allegato III deve essere preceduta dalla presentazione di un certificato d'origine, e di una licenza d'esportazione nel caso d'una

importazione proveniente da uno Stato il quale abbia iscritto detta specie all'Allegato III.

4. Trattandosi di una riesportazione, un certificato rilasciato dall'organo di gestione dello Stato di riesportazione, precisante che l'esemplare venne trasformato in questo Stato, o che verrà riesportato senza trasformazione, proverà per lo Stato d'importazione che le disposizioni della presente Convenzione sono state rispettate per l'esemplare in questione.

Art. VI Licenze e certificati

1. Le licenze ed i certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli Articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente Articolo.

2. Una licenza d'esportazione deve contenere indicazioni precise secondo il modello riprodotto all'Allegato IV; sarà valido per l'esportazione soltanto per un periodo di sei mesi a contare dalla data del rilascio.

3. Ogni licenza o certificato si riferisce al titolo della presente Convenzione; contiene il nome e il timbro dell'organo di gestione che lo ha rilasciato e un numero di controllo attribuito dall'organo di gestione.

4. Ogni copia di una licenza o di un certificato rilasciato da un organo di gestione deve essere chiaramente contraddistinta come tale e non può venir usata in sostituzione all'originale di una licenza o di un certificato, salvo che la copia non stipuli altrimenti.

5. Una licenza o un certificato distinto è richiesto per ogni spedizione d'esemplari.

6. All'occorrenza, un organo di gestione dello Stato d'importazione di ogni esemplare conserva e annulla la licenza d'esportazione o il certificato di riesportazione ed ogni licenza d'importazione corrispondente presentata al momento dell'importazione di detto esemplare.

7. Allorquando ciò fosse realizzabile, un organo di gestione può apporre un marchio su un esemplare per permetterne l'identificazione. A questo scopo il termine «marchio» designa ogni impressione indelebile, piombo o altro mezzo appropriato che permetta l'identificazione di un esemplare e formato in modo da rendere quanto possibile difficile una contraffazione.

Art. VII Deroghe e altre disposizioni particolari concernenti il commercio

1. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano al transito o al transbordo di esemplari nel territorio di una Parte, quando essi rimangono sotto controllo doganale.

2. Quando un organo di gestione dello Stato d'esportazione o di riesportazione ha la prova che l'esemplare è stato acquistato prima che le disposizioni della presente Convenzione gli si applicassero, le disposizioni degli Articoli III, IV e V non sono applicabili a detto esemplare, a condizione che tale organo di gestione rilasci un certificato a questo riguardo.

3. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano agli esemplari che sono oggetti personali o destinati all'uso domestico. Nondimeno tali deroghe non si applicano:

- a) trattandosi di esemplari d'una specie iscritta all'Allegato I, se acquistati dal loro proprietario al di fuori del suo Stato di residenza permanente e poi importati in questo Stato;
- b) trattandosi di esemplari di una specie iscritta all'Allegato II,
 - i) se acquistati dal loro proprietario durante un soggiorno al di fuori del suo Stato di residenza abituale, in uno Stato e nell'ambiente selvatico dove avvenne la cattura o il raccolto;
 - ii) se importati nello Stato di residenza abituale del proprietario;
 - iii) e quando lo Stato in cui avvenne la cattura o il raccolto esige il rilascio preliminare di una licenza d'esportazione;

a meno che un organo di gestione non abbia la prova che questi esemplari furono acquistati prima che le disposizioni della presente Convenzione si applicassero loro.

4. Gli esemplari di una specie animale iscritta all'Allegato I allevati in cattività per scopi commerciali, o di una specie di pianta iscritta all'Allegato I riprodotta artificialmente per scopi commerciali, saranno considerati quali esemplari di specie iscritte all'Allegato II.

5. Quando un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che un esemplare di una specie animale venne allevato in cattività, o che un esemplare di una specie di pianta venne riprodotto artificialmente o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, oppure di uno dei loro prodotti, un certificato rilasciato dall'organo di gestione a tale riguardo è accettato in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti conformemente alle disposizioni degli Articoli III, IV o V.

6. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano ai prestiti, alle donazioni e agli scambi a fini extra-commerciali tra uomini di scienza e istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione del loro Stato, di esemplari di erbari e d'altri esemplari da museo conservati, essiccati o sotto inclusione, e di piante vive recanti una etichetta rilasciata o approvata da un organo di gestione.

7. Un organo di gestione di qualsiasi Stato può accordare deroghe alle obbligazioni degli Articoli III, IV e V e autorizzare senza licenza o certificato i movimenti degli esemplari facenti parte d'uno zoo, d'un circo, d'un serraglio, d'una esposizione d'animali o di piante itineranti a condizione che:

- a) l'esportatore o l'importatore dichiara le caratteristiche complete di questi esemplari all'organo di gestione,
- b) questi esemplari rientrano in una categoria specificata al paragrafo 2 o 5 del presente Articolo,
- c) l'organo di gestione abbia la prova che ogni esemplare vivo sarà trasportato e trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

Art. VIII Misure specifiche

1. Le Parti prendono le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nonché per vietare il commercio di esemplari contravvenenti alle sue disposizioni. Queste misure comportano:

- a) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali esemplari o i due;
- b) la confisca di tali esemplari o il loro rinvio allo Stato d'esportazione.

2. Oltre le misure prese in virtù del paragrafo 1 del presente Articolo, una Parte può, se lo giudica necessario, prevedere qualsiasi procedura di rimborso interno delle spese in cui è incorsa e derivanti dalla confisca degli esemplari che furono oggetto di un commercio contravvenente alle misure prese in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

3. Nella misura del possibile, le Parti faranno in modo che le formalità richieste per il commercio di esemplari si sbrighino entro i termini più opportuni. Per facilitare tali formalità, ogni Parte potrà designare posti d'uscita e d'entrata per lo sdoganamento. Inoltre le Parti faranno sì che ogni esemplare vivo sia trattato in modo conveniente durante il transito, la manutenzione o il trasporto, affinché si evitino i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

4. In caso di confisca d'un esemplare vivo, derivante dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, si applicano le seguenti modalità:

- a) l'esemplare è affidato ad un organo di gestione dello Stato che ha proceduto alla confisca;
- b) l'organo di gestione, previa consultazione con lo Stato d'esportazione, gli rinvia l'esemplare a proprie spese, oppure lo rinvia ad un centro di salvaguardia o in un altro luogo che questo organo ritiene appropriato e compatibile con gli obiettivi della presente Convenzione;
- c) l'organo di gestione può chiedere l'avviso di un'autorità scientifica o consultare la Segreteria ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di facilitare la decisione citata al capoverso b) qui sopra, compresa la scelta di un centro di salvaguardia.

5. Un centro di salvaguardia, citato al paragrafo 4 del presente Articolo, è una istituzione designata da un organo di gestione per prendersi cura degli esemplari vivi, soprattutto di quelli confiscati.

6. Ogni Parte tiene un registro sul commercio delle specie iscritte agli Allegati I, II e III il quale comprende:

- a) nome e indirizzo degli esportatori e degli importatori;
- b) numero e natura delle licenze e dei certificati rilasciati; gli Stati con i quali si è svolto il commercio; numero o quantità e genere di esemplari, nome delle specie giusta gli Allegati I, II e III e, all'occorrenza, la statura e il sesso di detti esemplari.

7. Ogni Parte stende rapporti periodici sull'applicazione da lei fatta della presente Convenzione e trasmetterà alla Segreteria:

- a) un rapporto annuo contenente un sunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 del presente Articolo;
- b) un rapporto biennale sulle misure legislative, regolamentari e amministrative prese per l'applicazione della presente Convenzione.

8. Le informazioni citate al paragrafo 7 del presente Articolo saranno tenute alla disposizione del pubblico, nella misura in cui ciò non sia incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata.

Art. IX Organi di gestione e autorità scientifiche

1. Secondo la presente Convenzione ogni Parte designa:

- a) uno o più organi di gestione competenti per il rilascio delle licenze e dei certificati a nome di detta Parte;
- b) una o più autorità scientifiche.

2. Al momento del deposito degli strumenti di ratificazione, di accessione, di approvazione o di accettazione, ogni Stato comunica al Governo depositario il nome e l'indirizzo dell'organo di gestione abilitato a comunicare con gli organi di gestione designati da altre Parti nonché con la Segreteria.

3. Ogni modificazione delle designazioni fatte in applicazione delle disposizioni del presente Articolo deve venir comunicata dalla Parte interessata alla Segreteria per la trasmissione alle altre Parti.

4. L'organo di gestione citato al paragrafo 2 del presente Articolo deve, su domanda della Segreteria o dell'organo di gestione di una Parte, comunicare loro l'impressione dei timbri e dei sigilli da esso utilizzati per autenticare le proprie licenze e i propri certificati.

Art. X Commercio con gli Stati non contraenti

Nel caso di esportazione o di riesportazione a destinazione di uno Stato che non è Parte della presente Convenzione, o d'importazioni provenienti da un simile Stato, le Parti possono, in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare documenti simili, rilasciati dalle autorità competenti di detto Stato; questi documenti devono conformarsi, nei loro punti essenziali, alle condizioni richieste per il rilascio di dette licenze e certificati.

Art. XI Conferenza delle Parti

1. La Segreteria convocherà una sessione della Conferenza delle Parti al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. In seguito, la Segreteria convoca sessioni ordinarie della Conferenza almeno una volta ogni due anni, salvo che la Conferenza non decida altrimenti, e sessioni straordinarie quando la domanda scritta è stata firmata da almeno un terzo delle Parti.

3. Durante le sessioni ordinarie o straordinarie di detta Conferenza, le Parti procedono ad un esame d'insieme dell'applicazione della presente Convenzione e possono:

- a)⁴ prendere ogni disposizione necessaria per permettere alla Segreteria di adempiere le proprie funzioni e adottare disposizioni finanziarie;
- b) esaminare emendamenti agli Allegati I e II e adottarli conformemente all'Articolo XV;
- c) esaminare i progressi compiuti sulla via della restaurazione e della conservazione delle specie citate agli Allegati I, II e III;
- d) ricevere ed esaminare ogni rapporto presentato dalla Segreteria o da una Parte;
- e) all'occorrenza, fare raccomandazioni miranti al miglioramento dell'applicazione della presente Convenzione.

4. Ad ogni sessione, le Parti possono fissare la data e il luogo della sessione ordinaria seguente da svolgere giusta le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo.

5. Ad ogni sessione le Parti possono stabilire e adottare il regolamento interno della sessione.

6. L'organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l'Agenzia internazionale dell'Energia nucleare, nonché ogni Stato non Parte della presente Convenzione possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza da osservatori abilitati a partecipare alla sessione senza diritto di voto.

7. Ogni organismo o ogni istituzione tecnicamente qualificati nel settore della protezione, della conservazione o della gestione della fauna e della flora selvatiche, i quali abbiano informato la Segreteria del loro desiderio di farsi rappresentare alle sessioni della Conferenza da osservatori, vi sono ammessi - salvo se un terzo almeno delle Parti vi si oppone - a condizione che appartengano ad una delle categorie seguenti:

- a) organismi o istituzioni internazionali, sia governativi sia extragovernativi, o organismi o istituzioni nazionali governativi;
- b) organismi o istituzioni nazionali extragovernativi approvati a questo riguardo dallo Stato in cui risiedono.

Una volta ammessi, questi osservatori sono abilitati a partecipare alle sessioni senza diritto di voto.

Art. XII Segreteria

1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione il Direttore generale del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente istituirà una Segreteria. Nella misura in cui lo giudica opportuno, egli può beneficiare del concorso

⁴ Nuovo testo giusta l'emendamento del 22 giu. 1979, approvato dall'AF l'11 dic. 1980 ed entrato in vigore per la Svizzera il 13 apr. 1987 (RU 1987 1009, 1982 801). Vedi anche il campo d'applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

d'organismi internazionali o nazionali appropriati, governativi o extragovernativi, competenti in materia di protezione, di conservazione e di gestione della fauna e della flora selvatiche.

2. La Segreteria ha le seguenti attribuzioni:

- a) organizzare le conferenze delle Parti e fornire i servizi attinenti;
- b) adempiere le funzioni affidatele in virtù delle disposizioni degli Articoli XV e XVI della presente Convenzione;
- c) intraprendere, conformemente ai programmi decretati dalla Conferenza delle Parti, gli studi scientifici e tecnici i quali contribuiranno all'applicazione della presente Convenzione, compresi gli studi attinenti alle norme da rispettarsi per la preparazione e il trasporto degli esemplari vivi e ai mezzi d'identificazione di detti esemplari;
- d) studiare i rapporti delle Parti e chiedere a queste ogni complemento d'informazione giudicato necessario per assicurare l'applicazione della presente Convenzione;
- e) attirare l'attenzione delle Parti su ogni questione attinente agli obiettivi della presente Convenzione;
- f) pubblicare periodicamente e comunicare alle Parti liste aggiornate degli Allegati I, II e III nonché ogni informazione atta a facilitare l'identificazione degli esemplari delle specie iscritte a detti Allegati;
- g) stendere i rapporti annui all'intenzione delle Parti sui propri lavori e sull'applicazione della presente Convenzione, nonché ogni altro rapporto che dette Parti possono richiedere in occasione delle sessioni della Conferenza;
- h) fare raccomandazioni per il perseguimento degli obiettivi e per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, compresi gli scambi d'informazioni di natura scientifica o tecnica;
- i) adempiere ogni altra funzione che le Parti possono attribuirle.

Art. XIII Misure internazionali

1. Quando, alla luce delle informazioni ricevute, la Segreteria considera che una specie iscritta all'Allegato I o II è minacciata dal commercio degli esemplari di detta specie o che le disposizioni della presente Convenzione non sono applicate effettivamente, ne avverte l'organo di gestione competente della Parte o delle Parti interessate.

2. La Parte che riceve comunicazione riguardo ai fatti indicati al paragrafo 1 del presente Articolo informerà il più rapidamente possibile la Segreteria di tutti i fatti relativi, la sua legislazione permettendolo, e all'occasione proporrà misure correttive. Quando la Parte ritiene che si deve procedere ad una inchiesta, questa può essere svolta da una o più persone specificatamente approvate da detta Parte.

3. Le informazioni fornite dalla Parte o risultanti da ogni inchiesta prevista al paragrafo 2 del presente Articolo sono esaminate in occasione della sessione successiva

della Conferenza delle Parti, la quale può esprimere a detta Parte ogni raccomandazione da essa ritenuta opportuna.

Art. XIV Incidenza della Convenzione sulle legislazioni interne e sulle convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono alle Parti di adottare:

- a) misure interne più severe per ciò che riguarda le condizioni alle quali sono sottomessi il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di esemplari di specie iscritte agli Allegati I, II e III, misure che possono andare fino al divieto totale;
- b) misure interne limitanti o vietanti il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di specie non iscritte agli Allegati I, II o III.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non ostacolano le misure interne e le obbligazioni delle Parti derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale concernente altri aspetti del commercio, della cattura o del raccolto, della detenzione o del trasporto di esemplari, le quali sono o potrebbero entrare in vigore riguardo ad ogni Parte, comprese segnatamente tutte le misure concernenti le dogane, l'igiene pubblica, la scienza veterinaria o la quarantena delle piante.

3. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni o le obbligazioni derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale, concluso o da concludere fra Stati, concernente la formazione di un'unione o di una zona commerciale regionale implicante la creazione o il mantenimento di controlli comuni doganali esterni e l'abolizione di controlli doganali interni, nella misura in cui concernono il commercio interstatale di membri di detta unione o zona.

4. Uno Stato partecipa della presente Convenzione e d'un altro trattato, o d'un'altra convenzione o accordo internazionale, vigente al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione e le cui disposizioni accordano una protezione per le specie marine iscritte all'Allegato II, verrà svincolato dalle obbligazioni impostegli in virtù delle disposizioni della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio di esemplari di specie iscritte all'Allegato II presi da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni di detto trattato, di detta convenzione o di detto accordo internazionale.

5. Nonostante le disposizioni degli Articoli III, IV e V della presente Convenzione, ogni esportazione di un esemplare preso conformemente al paragrafo 4 del presente Articolo abbisogna soltanto di un certificato emesso da un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto, attestante che l'esemplare venne preso conformemente alle disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi internazionali in questione.

6. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l'elaborazione del diritto marittimo da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto marittimo convocata in virtù della Risoluzione N. 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di ogni Stato, inerenti al diritto marittimo e alla natura e

estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione da questi esercitata nei confronti delle navi che battono la sua bandiera.

Art. XV Emendamenti agli Allegati I e II

1. Le disposizioni seguenti si applicano per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II in occasione delle sessioni delle Conferenze delle Parti:

- a) Ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l'esame in occasione della sessione successiva della Conferenza. Il testo della proposta d'emendamento è comunicato alla Segreteria 150 giorni almeno prima della sessione della Conferenza. La Segreteria consulta le altre Parti e gli organi interessati in merito all'emendamento, giusta le disposizioni dei capoversi b) e c) del paragrafo 2 del presente Articolo e comunica le risposte a tutte le Parti 30 giorni almeno prima della sessione della Conferenza.
- b) Gli emendamenti sono adottati con la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. A tal fine «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Non si tiene conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.
- c) Gli emendamenti adottati in una sessione della Conferenza entrano in vigore 90 giorni dopo detta sessione per tutte le Parti, eccetto quelle sollevanti una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

2. Le disposizioni seguenti si applicano, per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II nell'intervallo delle sessioni della Conferenza:

- a) Ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l'esame nell'intervallo delle sessioni della Conferenza delle Parti attraverso la procedura di voto per corrispondenza stipulata nel presente paragrafo.
- b) Per le specie marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d'emendamento, lo comunica a tutte le Parti. Consulta pure gli organismi intergovernativi competenti, particolarmente in vista d'ottenere tutti i dati scientifici che tali organismi possono fornire e per assicurare il coordinamento di tutte le misure di salvaguardia applicate da tali organismi. La Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le opinioni espresse e i dati forniti da questi organismi nonché le sue proprie conclusioni e raccomandazioni.
- c) Per le specie non marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d'emendamento, lo comunica alle Parti. In seguito trasmette loro le proprie raccomandazioni nel termine più opportuno.
- d) Ogni Parte, in un termine di 60 giorni a decorrere dalla data in cui la Segreteria trasmette le sue raccomandazioni alle Parti, in applicazione del capoverso b) o c) qui sopra, può trasmettere a detta Segreteria ogni commento riguardo alle proposte d'emendamento nonché tutti i dati e tutte le informazioni scientifiche necessarie.

- e) La Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le risposte ricevute accompagnate dalle sue proprie raccomandazioni.
- f) Se la Segreteria non riceve alcuna obiezione riguardo alla proposta d'emendamento entro 30 giorni a contare dalla data in cui trasmette le risposte e le raccomandazioni ricevute giusta le disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l'emendamento entra in vigore 90 giorni dopo per tutte le Parti eccetto per quelle che sollevano una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.
- g) Ove la Segreteria riceva una obiezione di una Parte, la proposta d'emendamento deve essere sottoposta ad un voto per corrispondenza conformemente alle disposizioni dei capoversi h), i) e j) del presente paragrafo.
- h) La Segreteria notifica alle Parti il ricevimento delle obiezioni.
- i) A meno che la Segreteria non abbia ricevuto i voti affermativi o negativi o le astensioni di almeno la metà delle Parti entro 60 giorni a decorrere dalla data di notificazione, giusta il capoverso h) del presente paragrafo, la proposta d'emendamento verrà rinviata per nuovo esame alla sessione successiva della Conferenza delle Parti.
- j) Ove il numero dei voti ricevuti dovesse emanare da almeno la metà delle Parti, la proposta d'emendamento è adottata alla maggioranza dei due terzi delle Parti che hanno espresso un voto affermativo o negativo.
- k) La Segreteria notifica alle Parti l'esito dello scrutinio.
- l) La proposta d'emendamento adottata entra in vigore 90 giorni dopo la data di notificazione della sua accettazione da parte della Segreteria, riguardo a tutte le Parti, eccetto quelle che sollevano una riserva giusta le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

3. Durante il periodo di 90 giorni previsto al capoverso c) del paragrafo 1 o al capoverso l) del paragrafo 2 del presente Articolo, ogni Parte può, con notificazione scritta al governo depositario, sollevare una riserva riguardo all'emendamento. Finché detta riserva non sarà revocata questa Parte è considerata come uno Stato non Parte della presente Convenzione in materia di commercio delle specie citate.

Art. XVI Allegato III e emendamenti a questo Allegato

1. Ogni Parte può sottoporre ad ogni momento alla Segreteria una lista di specie che quest'ultima dichiara essere stata oggetto, nei limiti delle sue competenze, d'una regolamentazione secondo gli scopi citati al paragrafo 3 dell'Articolo II. L'Allegato III comprende il nome della Parte che ha fatto iscrivere la specie, i nomi scientifici di dette specie, le parti di animali e di piante in questione e i prodotti ottenuti partendo da questi, espressamente menzionati conformemente alle disposizioni del capoverso b) dell'Articolo I.

2. Ogni lista sottoposta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo è comunicata alle Parti subito dopo esser stata ricevuta dalla Segreteria. La lista entrerà in vigore, quale parte integrante dell'Allegato III, 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione di detta lista, ogni Parte può,

mediante notificazione scritta indirizzata al governo depositario, sollevare una riserva riguardo a ogni specie, a ogni parte o a ogni prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione e, finché questa riserva non sarà revocata, lo Stato è considerato come Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie, della parte o del prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione.

3. Una Parte che abbia iscritto una specie all'Allegato III può ritirarla mediante notificazione scritta alla Segreteria che ne informerà tutte le Parti. Questo ritiro entra in vigore 30 giorni a contare dalla data di detta comunicazione.

4. Ogni Parte la quale sottopone una lista di specie giusta le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo inoltrerà alla Segreteria una copia di tutte le leggi e di tutti i regolamenti interni applicabili alla protezione di queste specie, accompagnata da ogni commento che la Parte ritiene necessario o che la Segreteria può richiederle. Finché le specie in questione rimangono iscritte all'Allegato III, la Parte comunica ogni emendamento apportato a queste leggi e regolamenti o ogni nuovo commento, sin dalla loro adozione.

Art. XVII Emendamenti alla Convenzione

1. Una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti è convocata dalla Segreteria se almeno un terzo delle Parti ne fa domanda scritta, per esaminare e adottare emendamenti alla presente Convenzione. Questi emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. A tal fine, «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento non si tiene conto delle astensioni.

2. Il testo di ogni proposta di emendamento è comunicato dalla Segreteria alle Parti 90 giorni almeno prima della sessione della Conferenza.

3. Un emendamento entra in vigore per le Parti che lo hanno approvato il sessantesimo giorno dopo che i due terzi delle Parti hanno depositato uno strumento d'approvazione dell'emendamento presso il governo depositario. In seguito l'emendamento entra in vigore per ogni altra Parte 60 giorni dopo il deposito del rispettivo strumento d'approvazione dell'emendamento.

Art. XVIII Composizione delle controversie

1. Ogni controversia tra due o più Parti della presente Convenzione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni di detta Convenzione sarà composta mediante negoziati tra le Parti in litigio.

2. Se tale controversia non può essere composta nel modo previsto al paragrafo 1, le Parti possono, di comune accordo, convenire in arbitri, segnatamente adendo la Corte permanente d'Arbitrato dell'Aia; le Parti saranno vincolate dalla decisione arbitrale.

Art. XIX Firma

La presente Convenzione sarà aperta per la firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e dopo questa data a Berna fino al 31 dicembre 1974.

Art. XX Ratificazione, accettazione, approvazione

La presente Convenzione verrà sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Confederazione Svizzera, che funge da governo depositario.

Art. XXI Adesione

La presente Convenzione sarà aperta all'adesione per una durata illimitata. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il governo depositario.

Art. XXII Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito del decimo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione presso il governo depositario.

2. Per ogni Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà posteriormente al deposito del decimo strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.

Art. XXIII Riserve

1. La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve generali. Solo riserve speciali possono essere sollevate giusta le disposizioni del presente Articolo e quelle degli Articoli XV e XVI.

2. Ogni Stato, depositando il suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, può sollevare una riserva speciale concernente:

- a) ogni specie iscritta agli Allegati I, II o III; oppure
- b) ogni parte o ogni prodotto ottenuto a partire da un animale o da una pianta di una specie iscritta all'Allegato III.

3. Finché uno Stato contraente non ritira la sua riserva sollevata in virtù delle disposizioni del presente Articolo, questo Stato è considerato come Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio delle specie, delle parti o dei prodotti ottenuti partendo da un animale o da una pianta specificata in detta riserva.

Art. XXIV Denuncia

Ogni Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notificazione scritta al governo depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo il ricevimento di tale notificazione da parte del governo depositario.

Art. XXV Depositario

1. L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, verrà depositato presso il governo depositario che ne trasmetterà copie certificate conformi agli Stati che l'hanno firmata o che hanno depositato gli strumenti di adesione a detta Convenzione.

2. Il governo depositario informa gli Stati firmatari e aderenti alla presente Convenzione nonché la Segreteria delle firme, del deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, della presentazione o della revoca delle riserve, dell'entrata in vigore della presente Convenzione, dei suoi emendamenti e delle notificazioni di denuncia.

3. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione il governo depositario trasmetterà una copia certificata conforme di detta Convenzione alla Segreteria delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata giusta l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Washington il tre marzo millenovecentosettantatre.

(Seguono le firme)

Spiegazioni

1. Le specie figuranti nei presenti Allegati sono indicate:
 - a) con il nome della specie; oppure
 - b) con l'insieme delle specie d'un grado tassonomico superiore o d'una parte designata del detto grado.
2. L'abbreviazione «spp.» serve per designare tutte le specie di un grado tassonomico superiore.
3. Gli altri riferimenti ai gradi tassonomici superiori alle specie sono dati unicamente a titolo informativo o per fini di classificazione.
4. Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate per i gradi tassonomici vegetali inferiori alla specie:
 - a) «spp.» serve per designare una sottospecie;
 - b) «var.(s).» serve per designare una varietà o delle (varietà); e
 - c) «fa.» serve per designare una *forma*.
5. L'abbreviazione «p.e.» serve per designare le specie verosimilmente estinte.
6. Un asterisco (*) dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore indica che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie, della detta specie o del detto grado, figurano all'Allegato I e che queste popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'Allegato II.
7. Due asterischi (***) dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie, della detta specie o del detto grado, figurano all'Allegato II e che queste popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'Allegato I.
8. Il segno (–) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore significa che le popolazioni geograficamente isolate, sottospecie, specie, gruppi di specie o famiglie, della detta specie o del detto grado, sono escluse dal pertinente Allegato, come segue:
 - 101 Popolazione della Groenlandia occidentale
 - 102 Popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan
 - 103 Popolazioni del Sudafrica, del Botswana, della Namibia e dello Zimbabwe
 - 104 Non è più applicabile
 - 105 Popolazione del *Tayassu tajacu* degli Stati Uniti e del Messico

⁵ Nuovo testo giusta la lett. A della modificazione entrata in vigore il 19 lug. 2000 (RU 2001 1978).

- 106 **Argentina:** la popolazione della provincia di Jujuy e le popolazioni in semi-cattività delle province di Jujuy, Salta Catamarca, La Rioja e San Juan
Bolivia: le popolazioni delle aree di conservazione di Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla e Lipez-Chichas
Cile: una parte della popolazione della provincia di Parinacota (regione di Tarapacá)
Perù: l'insieme della popolazione
- 107 Popolazioni dell'Afghanistan, del Bhutan, dell'India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan
- 108 *Cathartidae*
- 109 *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* e *Psittacula krameri*
- 110 Popolazione dell'Argentina
- 111 Popolazione dell'Equador, con riserva di quota di esportazione annuale zero finché una quota annua di esportazione sia approvata dalla Segreteria CITES e dal Gruppo SSC/UICN di specialisti dei coccodrilli
- 112 Popolazioni del Sudafrica, del Botswana, dell'Etiopia, del Kenya, del Madagascar, del Malawi, del Mozambico, dell'Uganda, della Repubblica unita di Tanzania, della Zambia e dello Zimbabwe (con una quota annuale massima di 1600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, in più degli esemplari selvatici allevati nei ranch)
Oltre agli esemplari allevati nei ranch, la Repubblica unita di Tanzania autorizza l'esportazione massima di 1100 esemplari selvatici (di cui 100 trofei di caccia) nel 1998, 1999 e 2000
- 113 Popolazioni dell'Australia, dell'Indonesia e della Papuasiasia-Nuova-Guinea
- 114 Popolazioni del Cile e dell'Argentina
- 115 Tutte le specie non succulente
- 116 *Aloe vera*; chiamata anche *Aloe barbadensis*.

9. Il segno (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore significa che soltanto le popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie, della detta specie o del detto grado, sono incluse nel pertinente Allegato, come segue:

- +201 Popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan
- +202 Popolazioni del Bhutan, della Cina, del Messico e della Mongolia
- +203 Popolazioni del Camerun e della Nigeria
- +204 Popolazioni del Bangladesh, dell'India e della Thailandia
- +205 Popolazione asiatica
- +206 Popolazione dell'India

- +207 Popolazione dell'America settentrionale e centrale
- +208 Popolazioni del Sudafrica, del Botswana, della Namibia e dello Zimbabwe
- +209 Popolazione dell'Argentina
- +210 Popolazione del Sudafrica
- +211 **Argentina:** la popolazione della provincia di Jujuy e le popolazioni in semi-cattività delle province di Jujuy, Salta Catamarca, La Rioja e San Juan
- Bolivia:** le popolazioni delle aree di conservazione di Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla e Lipez-Chichas
- Cile:** una parte della popolazione della provincia di Parinacota (regione di Tarapacá)
- Perù:** l'insieme della popolazione
- +212 Popolazione dell'Afghanistan, del Bhutan, dell'India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan
- +213 Popolazione del Messico
- +214 Popolazioni dell'Algeria, del Burkina Faso, del Camerun, del Mali, del Marocco, della Mauritania, del Niger, della Nigeria, della Repubblica centroafricana, del Senegal, del Sudan e del Ciad
- +215 Popolazione delle Seicelle
- +216 Popolazione dell'Europa, eccettuati i territori che costituivano in precedenza l'Unione Sovietica
- +217 Popolazioni del Cile e dell'Argentina
- +218 Popolazione della Federazione Russa
- +219 Popolazioni dell'America del Nord e del Sudamerica.

10. Il segno (=) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore significa che la denominazione della detta specie o del detto grado deve essere interpretato come segue:

- =301 Chiamato anche *Spilocusculus maculatus*
- =302 Comprende la famiglia Tupaiidae
- =303 Chiamato anche *Callithrix*
- =304 Chiamato anche *Callithrix*
- =305 Comprende il sinonimo generico *Leontideus*
- =306 Comprende il sinonimo *Saguinus geoffroyi*
- =307 Comprende il sinonimo *Alouatta pigra* e *Alouatta coibensis*
- =308 Comprende il sinonimo *Cercopithecus roloway*
- =309 Comprende il sinonimo generico *Mandrillus*
- =310 Comprende il sinonimo *Colobus badius kirkii*; chiamato anche *Procolo-*

- bus pennantii kirkii*
- =311 Comprende il sinonimo *Colobus badius rufomitratus*; chiamato anche *Procolobus badius rufomitratus*
 - =312 Comprende il sinonimo generico *Simias*
 - =313 Chiamato anche *Semnopithecus entellus*
 - =314 Chiamato anche *Trachypithecus geei* e *Semnopithecus geei*
 - =315 Chiamato anche *Trachypithecus pileatus* e *Semnopithecus pileatus*
 - =316 Comprende il sinonimo generico *Rhinopithecus*
 - =317 Comprende i sinonimi *Bradypus boliviensis* e *Bradypus griseus*
 - =318 Comprende il sinonimo *Priodontes giganteus*
 - =319 Comprende il sinonimo *Physeter catodon*
 - =320 Comprende il sinonimo *Eschrichtius glaucus*
 - =321 Comprende il sinonimo generico *Eubalaena*
 - =322 Comprende il sinonimo generico *Pseudalopex*
 - =323 Comprende il sinonimo generico *Pseudalopex*; comprende il sinonimo *Dusicyon fulvipes*
 - =324 Chiamato anche *Cerdocyon thous*
 - =325 Comprende il sinonimo generico *Fennecus*
 - =326 Chiamato anche *Ursus thibetanus*
 - =327 Chiamato anche *Aonyx microdon* o *Paraonyx microdon*
 - =328 Comprende il sinonimo generico *Lontra*
 - =329 Comprende il sinonimo generico *Lontra*; comprende i sinonimi *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* e *Lutra platensis*
 - =330 Comprende il sinonimo *Eupleres major*
 - =331 Comprende le specie *Eunymphicus cornutus cornutus* e *Eunymphicus cornutus uvaeensis*
 - =332 Comprende il sinonimo generico *Prionailurus*
 - =333 Chiamato anche *Lynx caracal*; comprende il sinonimo generico *Caracal*
 - =334 Comprende il sinonimo generico *Puma*
 - =335 Comprende il sinonimo generico *Oncifelis*
 - =336 Comprende il sinonimo generico *Oreailurus*
 - =337 Comprende il sinonimo generico *Pardofelis*
 - =338 Comprende il sinonimo generico *Leopardus*
 - =339 Chiamato anche *Lynx pardinus* o *Felis lynx pardina*
 - =340 Comprende il sinonimo generico *Prionailurus*

- =341 Comprende il sinonimo generico *Catopuma*
- =342 Comprende il sinonimo generico *Herpailurus*
- =343 Comprende il sinonimo generico *Uncia*
- =344 Chiamato anche *Equus asinus*
- =345 Comprende i sinonimi *Equus kiang* e *Equus onager*
- =346 Comprende il sinonimo *Equus onager khur*
- =347 Chiamato anche *Equus caballus przewalskii*
- =348 Chiamato anche *Hexaprotodon liberiensis*
- =349 Chiamato anche *Dama mesopotamica*
- =350 Comprende i sinonimi generici *Axis* e *Hyelaphus*
- =351 Comprende il sinonimo *Bos frontalis*
- =352 Comprende il sinonimo *Bos grunniens*
- =353 Comprende il sinonimo generico *Novibos*
- =354 Comprende il sinonimo generico *Anoa*
- =355 Chiamato anche *Damaliscus pygargus pygargus*
- =356 Comprende il sinonimo *Oryx tao*
- =357 Chiamato anche *Naemorhedus sumatraensis*
- =358 Comprende i sinonimi *Naemorhedus baileyi* e *Naemorhedus caudatus*
- =359 Comprende il sinonimo *Ovis aries ophion*
- =360 *Tupinambis merinae* era iscritto come *Tupinambis teguizin* fino al 1° agosto 2000 (Ripartizione: nord dell'Argentina, Uruguay, Paraguay, sud del Brasile). *Tupinambis teguizin* era iscritto come *Tupinambis nigropunctatus* fino al 1° agosto 2000 (Ripartizione: Colombia, Venezuela, Guyana, bacino amazzonico dell'Ecuador, Perù, Bolivia e Brasile)
- =361 Chiamato anche *Rupicapra pyrenaica ornata*
- =362 Chiamato anche *Pterocnemis pennata*
- =363 Chiamato anche *Sula abotti*
- =364 Chiamato anche *Ciconia ciconia boyciana*
- =365 Comprende i sinonimi *Anas nesiotis* e *Anas chlorotis*
- =366 Chiamato anche *Anas platyrhynchos laysanensis*
- =367 Probabilmente un ibrido fra *Anas platyrhynchos* e *Anas superciliosa*
- =368 Chiamato anche *Aquila heliaca adalberti*
- =369 Chiamato anche *Chondrohierax wilsoni*
- =370 Chiamato anche *Falco babylicus* e *Falco peregrinus pelegrinoides*

- =371 Chiamato anche *Crax mitu mitu*
- =372 Comprende in sinonimo generico *Aburria*
- =373 Comprende il sinonimo generico *Aburria*; chiamato anche *Pipile pipile pipile*
- =374 Precedentemente incluso nella specie *Crossoptilon crossoptilon*
- =375 Precedentemente incluso nella specie *Polyplectron malacense*
- =376 Comprende il sinonimo *Rheinartia nigrescens*
- =377 Chiamato anche *Tricholimnas sylvestris*
- =378 Chiamato anche *Choriotis nigriceps*
- =379 Chiamato anche *Houbaropsis bengalensis*
- =380 Chiamato anche *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- =381 Spesso commercializzato con il nome inesatto d'*Ara caninde*
- =382 Chiamato anche *Cyanoramphus novaezealandiae cookii*
- =383 Chiamato anche *Opopsitta diophtalma coxeni*
- =384 Chiamato anche *Geopsittacus occidentalis* e *Pezoporus occidentalis*
- =385 Precedentemente incluso nella specie *Psephotus chrysopterygius*
- =386 Chiamato anche *Psittacula krameri echo*
- =387 Precedentemente incluso nel genere *Gallirex*; chiamato anche *Tauraco porphyreolophus*
- =388 Chiamato anche *Otus gurneyi*
- =389 Chiamato anche *Ninox novaeseelandiae royana*
- =390 Precedentemente incluso nel genere *Glaucis*
- =391 Comprende il sinonimo generico *Ptilolaemus*
- =392 Precedentemente incluso nel genere *Rhinoplax*
- =393 Chiamato anche *Pitta brachyura nympha*
- =394 Chiamato anche *Musicapa ruecki* o *Niltava ruecki*
- =395 Chiamato anche *Dasyornis brachypterus longirostris*
- =396 Chiamato anche *Meliphaga cassidix*
- =397 Comprende il sinonimo generico *Xanthopsar*
- =398 Precedentemente incluso nel genere *Spinus*
- =399 Anche menzionato nel genere *Damonia*
- =400 Precedentemente incluso come *Kachuga tecta tecta*
- =401 Comprende i sinonimi generici *Nicoria* e *Geoemyda* (parzialmente)
- =402 Chiamato anche *Geochelone nigra*; menzionato anche nel genere *Testudo*

- =403 Menzionato anche nel genere *Testudo*
- =404 Menzionato anche nel genere *Aspideretes*; *Trionyx ater*, chiamato anche *Apalone ater*
- =405 Precedentemente incluso nel genere *Podocnemis* spp.
- =406 Comprende Alligatoridae, Crocodylidae e Gavialidae
- =407 Chiamato anche *Crocodylus mindorensis*
- =408 Menzionato anche nel genere *Nactus*
- =409 Comprende il sinonimo generico *Rhoptropella*
- =410 Precedentemente incluso in *Chamaeleo* spp.
- =411 Comprende i sinonimi generici *Calumma* e *Furcifer*
- =412 Comprende le famiglie Loxocemidae, Pythonidae, Bolyeriidae e Tropidophiidae quali sottofamiglie
- =413 Chiamato anche *Constrictor constrictor occidentalis*
- =414 Comprende il sinonimo *Python molurus pimbura*
- =415 Comprende il sinonimo *Sanzinia manditra*
- =416 Comprende il sinonimo *Pseudoboa cloelia*
- =417 Chiamato anche *Hydrodynastes gigas*
- =418 Comprende i sinonimi *Naja atra*, *Naja oxiana*, *Naja philippensis*, *Naja sputatrix* e *Naja sumatrana*
- =419 Comprende il sinonimo generico *Megalobatrachus*
- =420 Comprende i sinonimi generici *Altiphrynoidea*, *Nimbaphrynoidea* e *Spinophrynoidea*
- =421 Comprende i sinonimi generici *Allobates*, *Epiopedobates*, *Minyobates* e *Phobobates*
- =422 Chiamato anche *Euphlyctis hexadactylus*
- =423 Chiamato anche *Holpobatrachus tigrinus*
- =424 *Sensu D' Abrera*
- =425 Comprende i sinonimi *Pandinus africanus* e *Heterometrus roeseli*
- =426 Precedentemente incluso in *Brachypelma*
- =427 Chiamato anche *Conchodromus dromas*
- =428 Menzionato anche nei generi *Dysnomia* e *Plagiola*
- =429 Comprende il sinonimo generico *Proptera*
- =430 Menzionato anche nel genere *Carunculina*
- =431 Chiamato anche *Megaloniaias nickliana*
- =432 Chiamato anche *Cyrtoniaias tampicoensis tecomatensis* e *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*

- =433 Comprende il sinonimo generico *Micromyza*
- =434 Comprende il sinonimo generico *Papuina*
- =435 Comprende unicamente la famiglia *Helioporidae* con una sola specie: *Heliopora coerulea*
- =436 Chiamato anche *Podophyllum emodi* e *Sinopodophyllum hexandrum*
- =437 Comprende i sinonimi generici *Neogomesia* e *Roseocactus*
- =438 Menzionato anche nel genere *Echinocactus*
- =439 Menzionato anche nel genere *Mamillaria*: comprende il sinonimo *Coryphantha densispina*
- =440 Comprende i sinonimi generici *Alsophila*, *Nephelea*, *Sphaeropteris*, *Trichipteris*
- =441 Chiamato anche *Echinocereus lindsayi*
- =442 Menzionato anche nei generi *Cereus* e *Wilcoxia*
- =443 Menzionato anche nel genere *Coryphantha*; comprende il sinonimo *Escobaria nellieae*
- =444 Menzionato anche nel genere *Coryphantha*; comprende *Escobaria leei* in quanto sottospecie
- =445 Chiamato anche *Solisia pectinata*
- =446 Chiamato anche *Backebergia militaris* *Cephalocereus militaris* e *Mitrocereus militaris*; comprende il sinonimo *Pachycereus chrysomallus*
- =447 Comprende *Pediocactus bradyi* ssp. *despainii* e *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri* e i sinonimi *Pediocactus despainii* e *Pediocactus winkleri*
- =448 Menzionato anche nel genere *Toumeyia*
- =449 Menzionato anche nei generi *Navajoa*, *Toumeyia* e *Utahia*; comprende *Pediocactus peeblesianus* var. *Fickeisenii*
- =450 Menzionato anche nei generi *Echinocactus* e *Utahia*
- =451 Comprende il sinonimo generico *Encephalocarpus*
- =452 Chiamato anche *Ancistrocactus tobuschii* e *Ferocactus tobuschii*
- =453 Menzionato anche nei generi *Neolloydia* o nei generi *Echinomastus*; comprende i sinonimi *Echinomastus acunensis* e *Echinomastus krausei*
- =454 Comprende i sinonimi *Ferocactus glaucus*, *Sclerocactus brevispinus*, *Sclerocactus wetlandicus* e *Sclerocactus wetlandicus* ssp. *Ilseae*
- =455 Menzionato anche nei generi *Echinocactus*, *Echinomastus* e *Neolloydia*
- =456 Menzionato anche nei generi *Coloradoa*, *Echinocactus*, *Ferocactus* e *Pediocactus*
- =457 Menzionato anche nei generi *Echinocactus*, *Mammillaria* *Pediocactus* e *Toumeyia*

- =458 Menzionato anche nei generi *Echinocactus* e *Ferocactus*
- =459 Menzionato anche nel genere *Pediocactus*
- =460 Comprende i sinonimi generici *Gymnocactus*, *Normanbokea* e *Rapicactus*
- =461 Chiamato anche *Saussurea lappa*
- =462 Chiamato anche *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*
- =463 Comprende *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* e *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*
- =464 Comprende *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tubifera*
- =465 Comprende *Euphorbia decaryi* vars. *ampanihyensis*, *robinsonii* e *spirosticha*
- =466 Comprende *Euphorbia moratii* vars. *antsingiensis*, *bemarahensis* e *multiflora*
- =467 Chiamato anche *Euphorbia capsaintemariensis* vars. *tulearensis*
- =468 Chiamato anche *Engelhardia pterocarpa*
- =469 Comprende *Aloe compressa* var. *rugosquamosa schistophila* e *paucituberculata*
- =470 Comprende *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*
- =471 Comprende *Aloe laeta* var. *maniaensis*
- =472 Comprende le famiglie Apostasiaceae e Cyprapediaceae in quanto sottofamiglie Apostasioideae e Cypripedioideae
- =473 *Anacampseros australiana* e *Anacampseros kurtzii* sono anche menzionati nel genere *Grahamia*
- =474 Precedentemente incluso nel *Anacampseros* spp.
- =475 Chiamato anche *Sarracenia rubra alabamensis*
- =476 Chiamato anche *Sarracenia rubra jonesii*
- =477 Precedentemente inclusi nella famiglia *Zamiaceae* spp.
- =478 Comprende il sinonimo *Stangeria paradoxa*
- =479 Chiamato anche *Taxus baccata* ssp. *Wallichiana*
- =480 Comprende il sinonimo *Welwitschia bainesii*.
- =481 Precedentemente incluso nella specie *Balaenoptera acustorostrata*.

11. Il segno (°) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore va interpretato come segue:

- °601 È stata stabilita una quota annua di esportazione zero. Tutti gli esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell'Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

- °602 Gli esemplari della forma domestica non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.
- °603 Sono concesse le seguenti quote annuali di esportazione di animali vivi e di trofei di caccia:
- | | |
|-----------|-----|
| Botswana: | 5 |
| Namibia: | 150 |
| Zimbabwe: | 50 |
- Il commercio di queste specie soggiace alle disposizioni dell'articolo III della Convenzione.
- °604 Popolazioni del Botswana, della Namibia e dello Zimbabwe:
- Esclusivamente allo scopo di permettere l'esportazione di: 1) trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) animali vivi a destinatari appropriati e accettabili (Namibia: unicamente a scopo non commerciale); 3) pelli (unicamente Zimbabwe); 4) articoli in cuoio e sculture di avorio a scopo non commerciale (unicamente Zimbabwe).
- Per garantire che:
- a) i destinatari di animali vivi sono appropriati e accettabili e/o che
b) l'importazione è fatta a «fini non commerciali»; l'organo di gestione non consegnerà né il permesso d'esportazione né il permesso di riesportazione senza aver ricevuto dall'organo di gestione del Paese d'importazione un certificato attestante che:
- nel caso a), per analogia con l'art. III par. 2b) della Convenzione, l'autorità scientifica competente ha ritenuto che il destinatario preposto dispone di installazioni adeguate per ospitare e trattare con cura gli animali; e/o nel caso b), per analogia con l'art. III par. 3c) l'organo di gestione ha la prova che le specie non saranno utilizzate a fini principalmente commerciali.
- Popolazione del Sudafrica:
- esclusivamente allo scopo di permettere 1) le transazioni a fini non commerciali di trofei di caccia 2) il commercio di animali vivi a fini di reintroduzione nelle zone protette ufficialmente dichiarate secondo la legislazione del Paese d'importazione 3) il commercio di pelli e articoli di cuoio. Il commercio dell'avorio greggio sottoposto a quota zero, verterà sulle zanne intere dello stock governativo proveniente dal parco nazionale Kruger. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell'Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.
- °605 Esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale di animali vivi a destinatari appropriati e accettabili e di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell'Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.
- °606 Esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale di lana ottenuta dalla tosatura di vigogna viva delle popolazioni incluse

nell'Allegato II (vedi +211) e delle scorte di 3249 kg di lana che esistevano in Perù al momento della nona sessione della Conferenza delle Parti (novembre 1994), nonché di tessuti e merci derivate, in particolare articoli artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il retro della stoffa deve recare il marchio autorizzato dagli Stati dell'area di ripartizione della specie, firmatari della Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, e le cimose, secondo il Paese d'origine, la denominazione «Vicuña Paese d'origine». Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell'Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

- °607 I fossili non soggiacciono alle disposizioni della CITES.
- °608 Gli esemplari seguenti riprodotti artificialmente da ibridi e/o coltura non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x bucklei
Schlumbergera russelliana x Schulumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schulumbergera truncata
Schlumbergera opuntoides x Schulumbergera truncata
Schlumbergera truncata (coltura)
Gymnocalycium mihanovichii (coltura) forme senza clorofilla, innesti su porta innesti seguenti: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocerus trigonus* o *Hylocerus undatus*
Opuntia microdasys (coltura).
- °609 Gli esemplari riprodotti artificialmente da colture d'*Euphorbia trigona* non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.
- °610 Le colture tissulari e le colture di plantule *in vitro* non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.
- °611 Gli esemplari riprodotti artificialmente da colture di *Cyclamen persicum* non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione. La deroga non si applica pertanto agli esemplari commercializzati sotto forma di tuberculi in letargo.
- °612 Una quota annua di esportazione zero è stata stabilita per gli esemplari delle specie *Manis crassicaudata*, *Manis javanica* e *Manis pentadactyla* estratti dalla natura e destinate principalmente a usi commerciali
- °613 Una quota annua di esportazione zero è stata stabilita per gli esemplari della specie *Geochelone sulcata* estratti dalla natura e destinate principalmente a usi commerciali.

12. Conformemente alle disposizioni dell'Articolo I paragrafo b iii) della Convenzione, il segno (#) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o del grado tassonomico superiore figurante nell'Allegato II serve a designare ciascuna parte o prodotto ottenuto da detta specie o da detto grado tassonomico e menzionati ai fini della Convenzione come segue:

- # 1 Designa tutte le parti e tutti i prodotti, esclusi:
 a) i semi, le spore e i pollini (compresi i pollini);

- b) le colture di tessuti e di germogli *in vitro*, in ambiente solido o liquido, e trasportati in contenitori sterili; e
 - c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente.
- # 2 Designa tutte le parti e tutti i prodotti, esclusi:
- a) i semi e i pollini;
 - b) le colture di tessuti e di germogli in vitro, in ambiente solido o liquido, e trasportati in contenitori sterili; e
 - c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente;
 - d) i prodotti chimici e i prodotti farmaceutici.
- # 3 Designa le radici e le loro parti, esclusi i prodotti in polvere, pillole, tonici, tisane e altre preparazioni.
- # 4 Designa tutte le parti e tutti i prodotti, esclusi:
- a) i semi, esclusi i semi di cactus provenienti dal Messico, e i pollini
 - b) le colture di tessuti e di germogli in vitro, in ambiente solido o liquido, trasportati in contenitori sterili; e
 - c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente;
 - d) i frutti, nonché le loro parti e prodotti, di piante acclimatate o riprodotte artificialmente; e
 - e) gli elementi dei tronchi (opunzie), nonché le loro parti e prodotti del genere *Opuntia*, del sottogenere *Opuntia* acclimatati o riprodotti artificialmente.
- # 5 Designa il legname destinato alla segatura, il legname segato ed i rivestimenti.
- # 6 Designa il legname, il legname segato e i trucioli non trasformati.
- # 7 Designa tutte le parti e tutti i prodotti, esclusi:
- a) i semi e i pollini (compresi i pollini)
 - b) le colture di tessuti e di germogli in vitro, in ambiente solido o liquido, trasportati in contenitori sterili;
 - c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente; e
 - d) i frutti, nonché le loro parti e prodotti, di *Vanilla* riprodotti artificialmente.

13. Nessuna specie o nessun grado tassonomico superiore di FLORA incluso nell'Allegato I è indicato in modo che questi ibridi siano trattati conformemente alle disposizioni dell'Articolo III della Convenzione. Di conseguenza, gli ibridi riprodotti artificialmente da una o più specie o da uno o più grado tassonomico menzionato, possono essere commercializzati sotto la protezione di un certificato di riproduzione artificiale. Inoltre, i semi e i pollini, i fiori recisi, le colture di germoglio o di tessuti *in vitro*, in ambiente solido o liquido, trasportati in contenitori sterili di questi ibridi non sottostanno alle disposizioni della Convenzione.

14. Riserve fatte dalla Svizzera:

- [] significa che la Svizzera tratta il grado tassonomico giusta l'Allegato II;
- [[]] significa che la Svizzera non considera applicabile la Convenzione al grado tassonomico di cui si tratta.

	Allegato I	Allegato II
Fauna		
Mammalia		
Monotremata		
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp.
Marsupialia		
Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> <i>Sminthopsis psammophila</i>	
Thylacinidae	<i>Thylacinus cynocephalus</i> p.e.	
Peramelidae	<i>Chaeropus ecaudatus</i> p.e. <i>Perameles bougainville</i>	
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> <i>Macrotis leucura</i>	
Phalangeridae		<i>Phalanger maculatus</i> = 301 <i>Phalanger orientalis</i>
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i>	
Macropodidae	<i>Bettongia</i> spp. <i>Caloprymnus campestris</i> p. e. <i>Lagorchestes hirsutus</i> <i>Lagostrophus fasciatus</i> <i>Onychogalea fraenata</i> <i>Onychogalea lunata</i>	<i>Dendrolagus inustus</i> <i>Dendrolagus ursinus</i>
Chiroptera		
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i>	<i>Acerodon</i> spp.*

	Allegato I	Allegato II
	<i>Acerodon lucifer</i> p.e.	<i>Pteropus</i> spp.*
	<i>Pteropus insularis</i>	
	<i>Pteropus mariannus</i>	
	<i>Pteropus molossinus</i>	
	<i>Pteropus phaeocephalus</i>	
	<i>Pteropus pilosus</i>	
	<i>Pteropus samoensis</i>	
	<i>Pteropus tonganus</i>	
Primates		spp.* - tutte le specie*
Primates (Singes)		= 302
Lemuridae	spp. - tutte le specie = 303	
Cheirogaleidae	spp. - tutte le specie	
Indriidae	spp. - tutte le specie	
Daubentoniidae	<i>Daubentonia</i> <i>madagascariensis</i>	
Callithricidae	<i>Callithrix aurita</i> = 304 <i>Callithrix flaviceps</i> = 304 <i>Leontopithecus</i> spp. = 305 <i>Saguinus bicolor</i> <i>Saguinus leucopus</i> <i>Saguinus oedipus</i> = 306	
Callimiconidae	<i>Callimico goeldii</i>	
Cebidae	<i>Alouatta palliata</i> = 307 <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> <i>Brachyteles arachnoides</i> <i>Cacajao</i> spp. <i>Chiropotes albinasus</i> <i>Lagothrix flavicauda</i> <i>Saimiri oerstedii</i>	

	Allegato I	Allegato II
Cercopithecidae		
Cercopithecinae	<i>Cercocebus galeritus galeritus</i> <i>Cercopithecus diana</i> = 308 <i>Macaca silenus</i> <i>Papio leucophaeus</i> = 309 <i>Papio sphinx</i> = 309	
Colobinae	<i>Colobus pennantii kirkii</i> = 310 <i>Coiobus rufomitratu</i> s = 311 <i>Nasalis</i> spp. = 312 <i>Presbytis entellus</i> = 313 <i>Presbytis geei</i> = 314 <i>Presbytis pileata</i> = 315 <i>Presbytis potenziani</i> <i>Pygathrix</i> spp. = 316	
Hylobatidae	spp. - tutte le specie	
Pongidae	spp. - tutte le specie	
Edentata		
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i>
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> = 317
Dasypodidae	[[<i>Priodontes maximus</i> = 318]]	<i>Chaetophractus nationi</i> °601
Pholidota		
Manidae		spp. - tutte le specie °612
Lagomorpha		
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> <i>Romerolagus diazi</i>	

	Allegato I	Allegato II
Rodentia		
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i>	<i>Ratufa</i> spp.
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> <i>Pseudomys praeconis</i> <i>Xeromys myoides</i> <i>Zyzomys pedunculatus</i>	
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. °602	
Cetacea		spp.* - tutte le specie*
Platanistidae	<i>Lipotes vexillifer</i> <i>Platanista</i> spp.	
Ziphiidae	<i>Berardius</i> spp. <i>Hyperoodon</i> spp.	
Physeteridae	<i>Physeter macrocephalus</i> = 319	
Delphinidae	<i>Sotalia</i> spp. <i>Sousa</i> spp.	
Phocoenidae	<i>Neophocaena phocaenoides</i> <i>Phocoena sinus</i>	
Eschrichtidae	<i>Eschrichtius robustus</i> = 320	
Balaenopteridae	<i>Balaenoptera acutorostrata</i> ** – 101 <i>Balaenoptera bonaerensis</i> = 481 <i>Balaenoptera borealis</i> <i>Balaenoptera edeni</i> <i>Balaenoptera musculus</i> <i>Balaenoptera physalus</i> <i>Megaptera novaeangliae</i>	
Balaenidae	<i>Balaena</i> spp. = 321	

	Allegato I	Allegato II
	<i>Caperea marginata</i>	
Carnivora		
Canidae	[<i>Canis lupus</i> ** + 201]	<i>Canis lupus</i> * – 102 <i>Chrysocyon brachyurus</i> <i>Cuon alpinus</i> <i>Dusicyon culpaeus</i> = 322 <i>Dusicyon griseus</i> = 323 <i>Dusicyon gymnocercus</i> = 322 <i>Dusicyon thous</i> = 324 <i>Speothos venaticus</i>
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> <i>Helarctos malayanus</i> <i>Melursus ursinus</i> <i>Selenarctos thibetanus</i> = 326 <i>Tremarctos omatus</i> <i>Ursus arctos</i> ** + 202 [<i>Ursus arctos isabellinus</i>]	<i>Vulpes cana</i> <i>Vulpes zerda</i> = 325 <i>Ursidae</i> spp.* - tutte le altre specie d'orsi*
Procyonidae	<i>Ailurus fulgens</i>	
Mustelidae	<i>Aonyx congicus</i> ** + 203 = 327	<i>Conepatus humboldtii</i> <i>Enhydra lutris nereis</i> <i>Lutra felina</i> = 328 <i>Lutra longicaudis</i> = 329 <i>Lutra lutra</i> <i>Lutra provocax</i> = 328
		<i>Lutrinae</i> spp.*

	Allegato I	Allegato II
		- tutte le specie di lontre
	<i>Mustela nigripes</i>	
	<i>Pteronura brasiliensis</i>	
Viverridae		<i>Cryptoprocta ferox</i>
		<i>Cynogale bennettii</i>
		<i>Eupleres goudotii</i> = 330
		<i>Fossa fossana</i>
		<i>Hemigalus derbyanus</i>
		<i>Prionodon linsang</i>
	<i>Prionodon pardicolor</i>	
Felidae		spp.* - tutte le specie* °602
	<i>Acinonyx jubatus</i> °603	
	<i>Felis bengalensis</i>	
	<i>bengalensis</i> ** + 204 = 332	
	[<i>Felis caracal</i> ** + 205 = 333]	
	<i>Felis concolor coryi</i> = 334	
	<i>Felis concolor costaricensis</i> = 334	
	<i>Felis concolor cougar</i> = 334	
	<i>Felis geoffroyi</i> = 335	
	<i>Felis jacobita</i> = 336	
	<i>Felis marmorata</i> = 337	
	<i>Felis nigripes</i>	
	<i>Felis pardalis</i> = 338	
	<i>Felis pardina</i> = 339	
	<i>Felis planiceps</i> = 340	
	[<i>Felis rubiginosa</i> ** + 206 = 340]	
	<i>Felis temmincki</i> = 341	
	<i>Felis tigrina</i> = 338	
	<i>Felis wiedii</i> = 338	
	<i>Felis yagouaroundi</i> ** + 207 = 342	
	<i>Neofelis nebulosa</i>	

	Allegato I	Allegato II
	<i>Panthera leo persica</i>	
	<i>Panthera onca</i>	
	<i>Panthera pardus</i>	
	<i>Panthera tigris</i>	
	<i>Panthera uncia</i> = 343	
Pinnipedia		
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp.*
	<i>Arctocephalus townsendi</i>	
Phocidae		<i>Mirounga leonia</i>
	<i>Monachus</i> spp.	
Proboscidea		
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i>	
	<i>Loxodonta africana</i> ** – 103	<i>Loxodonta africana</i> * + 208 °604
Sirenia		
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i>	
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i>	
	<i>Trichechus manatus</i>	
		<i>Trichechus senegalensis</i>
Perissodactyla		
Equidae	<i>Equus africanus</i> = 344	
	<i>Equus grévy</i>	
		<i>Equus hemionus</i> * = 345
	<i>Equus hemionus hemionus</i>	
	<i>Equus hemionus khur</i> = 346	
	<i>Equus przewalskii</i> = 347	
		<i>Equus zebra hartmannae</i>
	<i>Equus zebra zebra</i>	

	Allegato I	Allegato II
	<i>Muntiacus crinifrons</i>	
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i>	
	<i>Pudu pudu</i>	<i>Pudu mephistophiles</i>
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> + 213	
Bovidae		
Bovinae		<i>Bison bison athabascae</i>
	<i>Bos gaurus</i> = 351	
	<i>Bos mutus</i> = 352 °602	
	<i>Bos sauveli</i> = 353	
	<i>Bubalus depressicornis</i> = 354	
	<i>Bubalus mindorensis</i> = 354	
	<i>Bubalus quarlesi</i> = 354	
	<i>Pseudoryx nghetinensis</i>	
Cephalophinae		<i>Cephalophus dorsalis</i>
	<i>Cephalophus jentinki</i>	
		<i>Cephalophus monticola</i>
		<i>Cephalophus ogilbyi</i>
		<i>Cephalophus sylvicultor</i>
		<i>Cephalophus zebra</i>
Hippotraginae	<i>Addax nasomaculatus</i>	
		<i>Damaliscus dorcas dorcas</i> = 355
	<i>Hippotragus niger variani</i>	
		<i>Kobus leche</i>
	<i>Oryx dammah</i> = 356	
	<i>Oryx leucoryx</i>	
Antilopinae	<i>Gazella dama</i>	
Caprinae		<i>Ammotragus lervia</i>
		<i>Budorcas taxicolor</i>
	<i>Capra falconeri</i>	

Allegato I

Capricornis sumatraensis
= 375

Nemorhaedus goral = 358

Ovis ammon hodgsoni

Ovis ammon nigrimontana

Ovis orientalis ophion = 359

Ovis vignei vignei

[*Pantholops hodgsoni*]

Rupicapra rupicapra ornata
= 361

Allegato II

*Ovis ammon**

Ovis canadensis + 213

*Ovis vignei**

Saiga tatarica

Aves**Struthioniformes**

Struthionidae *Struthio camelus* + 214

Rheiformes

Rheidae *Rhea pennata***
– 110 = 362 *Rhea pennata pennata**
+ 209 = 362
Rhea americana

Tinamiformes

Tinamidae *Tinamus solitarius*

Sphenisciformes

Spheniscidae *Spheniscus demersus*
Spheniscus humboldti

	Allegato I	Allegato II
Podicipediformes		
Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i>	
Procellariiformes		
Diomedeidae	<i>Diomedea albatrus</i>	
Pelecaniformes		
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i>	
Sulidae	<i>Papsula abbotti</i> = 363	
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i>	
Ciconiiformes		
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i>
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> = 364	<i>Ciconia nigra</i>
	<i>Jabiru mycteria</i>	
	<i>Mycteria cinerea</i>	
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i>
		<i>Geronticus calvus</i>
	<i>Geronticus eremita</i>	
	<i>Nipponia nippon</i>	
		<i>Platalea leucorodia</i>
Phoenicopteridae		spp. - tutte le specie
Anseriformes		
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> = 365	<i>Anas bernieri</i>
		<i>Anas formosa</i>
	<i>Anas laysanensis</i> = 366	
	<i>Anas oustaleti</i> = 367	

	Allegato I	Allegato II
	<i>Branta canadensis leucopareia</i>	
	<i>Branta sandvicensis</i>	<i>Branta ruficollis</i>
	<i>Cairina scutulata</i>	
		<i>Coscoroba coscoroba</i>
		<i>Cygnus melanocoryphus</i>
		<i>Dendrocygna arborea</i>
		<i>Oxyura leucocephala</i>
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> p. e.	
		<i>Sarkidiornis melanotos</i>
Falconiformes		spp.*- 108 - tutte le specie ad eccezione delle Cathartidae*
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> <i>Vultur gryphus</i>	
Accipitridae	<i>Aquila adalberti</i> = 367 <i>Aquila heliaca</i> <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> = 368 <i>Haliaeetus albicilla</i> <i>Haliaeetus leucocephalus</i> <i>Harpia harpyja</i> <i>Pithecophaga jefferyi</i>	
Falconidae	<i>Falco araea</i> <i>Falco jugger</i> <i>Falco newtoni</i> + 215 <i>Falco pelegrinoides</i> = 370 <i>Falco peregrinus</i> <i>Falco punctatus</i> <i>Falco rusticolus</i>	

	Allegato I	Allegato II
Galliformes		
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i>	
Cracidae	<i>Crax blumenbachii</i> <i>Mitu mitu mitu</i> = 371 <i>Oreophasis derbianus</i> <i>Penelope albipennis</i> <i>Pipile jacutinga</i> = 372 <i>Pipile pipile</i> = 373	
Tetraonidae	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i>	
Phasianidae		<i>Argusianus argus</i>
	<i>Catreus wallichii</i> <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> <i>Crossoptilon crossoptilon</i> <i>Crossoptilon harmani</i> = 374 <i>Crossoptilon mantchuricum</i>	<i>Gallus sonneratii</i> <i>Ithaginis cruentus</i>
	<i>Lophophorus</i> spp. <i>Lophura edwardsi</i> <i>Lophura imperialis</i> <i>Lophura swinhoii</i>	
		<i>Pavo muticus</i> <i>Polyplectron bicalcaratum</i>
	<i>Polyplectron emphanum</i>	<i>Polyplectron germaini</i> <i>Polyplectron malacense</i> <i>Polyplectron schleiermachersi</i> = 375
	<i>Rheinartia ocellata</i> = 376 <i>Syrmaticus ellioti</i> <i>Syrmaticus humiae</i>	

	Allegato I	Allegato II
	<i>Syrnaticus mikado</i>	
	<i>Tetraogallus caspius</i>	
	<i>Tetraogallus tibetanus</i>	
	<i>Tragopan blythii</i>	
	<i>Tragopan caboti</i>	
	<i>Tragopan melanocephalus</i>	
Gruiformes		
Gruidae		spp.* - tutte le specie*
	<i>Grus americana</i>	
	<i>Grus canadensis nesiotis</i>	
	<i>Grus canadensis pulla</i>	
	<i>Grus japonensis</i>	
	<i>Grus leucogeranus</i>	
	<i>Grus monacha</i>	
	<i>Grus nigricollis</i>	
	<i>Grus vipio</i>	
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> = 377	
Rhynchotidae	<i>Rhynchotos jubatus</i>	
Otididae		spp.* - tutte le specie*
	<i>Ardeotis nigriceps</i> = 378	
	[<i>Chlamydotis undulata</i>]	
	<i>Eupodotis bengalensis</i> = 379	
Charadriiformes		
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i>	
	<i>Numenius tenuirostris</i>	
	<i>Tringa guttifer</i>	
Laridae	<i>Larus relictus</i>	
Columbiformes		
Columbidae	[<i>Caloenas nicobarica</i>]	

Allegato I

Ducula mindorensis

Allegato II

Gallicolumba luzonica

Goura spp.

Psittaciformes

Psittacidae

spp.* - tutte le specie*

– 109 ad eccezione di:

[[*Agapornis* spp.]]

[[*Amazona aestiva*]]

[[*Amazona ochrocephala*]]

[[*Aratinga* spp.*]]

[[*Cacatua galerita*]]

[[*Cyanoliseas patagonus*]]

[[*Eolophus roseicapillus*]]

[[*Myiopsitta monachus*]]

[[*Nandayus nenday*]]

[[*Platycercus eximius*]]

[[*Poicephalus senegalus*]]

[[*Psittacula cyanocephala*]]

[[*Pyrrhura* spp.*]]

Amazona arausiaca

Amazona barbadensis

Amazona brasiliensis

Amazona guildingii

Amazona imperialis

Amazona leucocephala

Amazona pretrei

Amazona rhodocorytha = 380

Amazona tucumana

Amazona versicolor

Amazona vinacea

Amazona viridigenalis

Amazona vittata

Allegato I**Allegato II**

Anodorhynchus spp.
Ara ambigua
Ara glaucogularis = 381
 [*Ara macao*]
Ara maracana
Ara militaris
Ara rubrogenys
Aratinga guarouba
Cacatua goffini
Cacatua haematuropygia
Cacatua moluccensis
Cyanopsitta spixii
Cyanoramphus auriceps
forbesi
Cyanoramphus cookii = 382
Cyanoramphus novaezelandiae
Cyclopsitta diophtalma coxeni
 = 383
Eos histrio
Eunymphicus cornutus = 331
Geopsittacus occidentalis
 p.e. = 384
Neophema chrysogaster
Ognorhynchus icterotis
Pezoporus wallicus
Pionopsitta pileata
Probosciger aterrimus
Psephotus chryopterygius
Psephotus dissimilis = 385
Psephotus pulcherrimus p.e.
Psittacula echo = 386
Pyrrhura cruentata
Rhychopsitta spp.
Strigops habroptilus

Allegato I		Allegato II
	<i>Vini ultramarina</i>	
Cuculiformes		
Musophagidae		<i>Musophaga porphyreolopha</i> = 387 <i>Tauraco</i> spp.
Strigiformes		spp.* - tutte le specie*
Tyonidae	<i>Tyto soumagnei</i>	
Strigidae	<i>Athene blewitti</i> <i>Mimizuku gurneyi</i> = 388 <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> = 389 <i>Ninox squampila natalis</i>	
Apodiformes		
Trochilidae	<i>Ramphodon dohrnii</i> = 390	[[spp* - tutte le specie]]
Trogoniformes		
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i>	
Coraciiformes		
Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> <i>Aceros subruficollis</i> <i>Buceros bicornis</i> <i>Buceros vigil</i> = 392	<i>Aceros</i> spp.* <i>Anorrhinus</i> spp. = 391 <i>Anthracoceros</i> spp. <i>Buceros</i> spp.* Calaos - tutte le specie <i>Penelopides</i> spp.

	Allegato I	Allegato II
Piciformes		
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> <i>Pteroglossus viridis</i> <i>Ramphastos sulfuratus</i> <i>Ramphastos toco</i> <i>Ramphastos tucanus</i> <i>Ramphastos vitellinus</i>
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> <i>Dryocopus javensis richardsi</i>	
Passeriformes		
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> <i>Xipholena atropurpurea</i>	<i>Rupicola</i> spp.
Pittidae		<i>Pitta nympha</i> = 393 <i>Pitta guajana</i>
	<i>Pitta gurneyi</i> <i>Pitta kochi</i>	
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i>	
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i>	
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i>
Muscicapidae	<i>Dasyornis broadbenti</i> <i>littoralis</i> p.e. <i>Dasyornis longirostris</i> = 395	<i>Cyornis ruckii</i> = 394
		<i>Garrulax canorus</i> <i>Leiothrix argentauris</i> <i>Leiothrix lutea</i> <i>Liocichla omeiensis</i>
	<i>Picathartes</i> spp.	
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i>	

	Allegato I	Allegato II
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> = 396	
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> <i>Paroaria capitata</i> <i>Paroaria coronata</i> <i>Tangara fastuosa</i>
Icteridae	<i>Agelaius flavus</i> = 397	
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> = 398	<i>Carduelis yarrellii</i> = 398
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> <i>Padda oryzivora</i> <i>Poephila cincta cincta</i>
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i>	<i>Gracula religiosa</i>
Paradisaeidae		spp. - tutte le specie
Reptilia		
Testudinata		
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i>
Emydidae	<i>Batagur baska</i>	<i>Callagur borneonensis</i> <i>Clemmys insculpta</i>
	<i>Clemmys muhlenbergi</i>	<i>Cuora</i> spp.
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> <i>Kachuga tecta</i> = 400 <i>Melanochelys tricarinata</i> = 401 <i>Morenia ocellata</i>	<i>Terrapene</i> spp.*

	Allegato I	Allegato II
	<i>Terrapene coahuila</i>	
Testudinidae		spp.* - tutte le specie*
	<i>Geochelone elephantopus</i> = 402	
	<i>Geochelone radiata</i> = 403	
	<i>Geochelone yniphora</i> = 403	
	<i>Gopherus flavomarginatus</i>	
	<i>Psammobates geometricus</i> = 403	
	<i>Testudo kleinmanni</i>	
Cheloniidae	spp. - tutte le specie	
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i>	
Trionychidae		<i>Lissemys punctata</i>
	<i>Trionyx ater</i> = 404	
	<i>Trionyx gangeticus</i> = 404	
	<i>Trionyx hurum</i> = 404	
	<i>Trionyx nigricans</i> = 404	
Pelomedusidae		<i>Erymnochelys</i> <i>madagascariensis</i> = 405
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> = 405
		<i>Podocnemis</i> spp.
Chelidae	<i>Pseudemydura umbrina</i>	
Crocodylia		spp.* - tutte le specie* = 406
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i>	
	<i>Caïman crocodilus</i> <i>apaportensis</i>	
	<i>Caïman latirostris</i> ** – 110	
	<i>Melanosuchus niger</i> ** – 111	
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i>	
	<i>Crocodylus cataphractus</i>	

	Allegato I	Allegato II
	<i>Crocodylus intermedius</i>	
	<i>Crocodylus moreletii</i>	
	<i>Crocodylus niloticus</i> ** – 112	
	<i>Crocodylus novaeguineae</i>	
	<i>mindorensis</i> = 407	
	<i>Crocodylus palustris</i>	
	<i>Crocodylus porosus</i> ** – 113	
	<i>Crocodylus rhombifer</i>	
	<i>Crocodylus siamensis</i>	
	<i>Osteolaemus tetraspis</i>	
	<i>Tomistoma schlegelii</i>	
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i>	
Rhynchocephalia		
Sphenodontidae	spp. - tutte le specie	
Sauria		
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> = 408
		<i>Phelsuma</i> spp. = 409
Agamidae		<i>Uromastyx</i> spp.
Chamaeleonidae		<i>Bradypodion</i> spp. = 410
		<i>Chamaeleo</i> spp. = 411
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i>
	<i>Brachylophus</i> spp.	
		<i>Conolophus</i> spp.
	<i>Cyclura</i> spp.	
		<i>Iguana</i> spp.
		<i>Phrynosoma coronatum</i>
	<i>Sauromalus varius</i>	
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i>	
		[[<i>Podarcis lilfordi</i>]]

	Allegato I	Allegato II
		[[<i>Podarcis pityusensis</i>]]
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. <i>Pseudocordylus</i> spp.
Teiidae		<i>Cnemidophorus hyperythrus</i> <i>Crocodilurus lacertinus</i> <i>Dracaena</i> spp. <i>Tupinambis</i> spp. = 360
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i>
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i>
Helodermatidae		<i>Heloderma</i> spp.
Varanidae		<i>Varanus</i> spp.* - tutte le specie*
	<i>Varanus bengalensis</i> <i>Varanus flavescens</i> <i>Varanus griseus</i> <i>Varanus komodoensis</i>	
Serpentes		
Boidae		spp.* - tutte le specie* = 412
	<i>Acrantophis</i> spp. <i>Boa constrictor occidentalis</i> = 413 <i>Bolyeria multocarinata</i> <i>Casarea dussumieri</i> <i>Epicrates inornatus</i> <i>Epicrates monensis</i> <i>Epicrates subflavus</i> <i>Python molurus molurus</i> = 414 <i>Sanzinia madagascariensis</i> = 415	
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> = 416

	Allegato I	Allegato II
		<i>Cyclagras gigas</i> = 417 <i>Elachistodon westermanni</i> <i>Ptyas mucosus</i>
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> <i>Naja naja</i> = 418 <i>Ophiophagus hannah</i>
Viperidae	[[<i>Vipera ursinii</i> + 216]]	<i>Vipera wagneri</i>
Amphibia		
Caudata		
Ambystomidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> <i>Ambystoma mexicanum</i>
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. = 419	
Anura		
Bufonidae	<i>Atelopus varius zeteki</i> <i>Bufo periglenes</i> <i>Bufo superciliaris</i> <i>Nectophrynoides</i> spp. = 420	
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp.
Dendrobatidae		[[<i>Dendrobates</i> spp. = 421]] [[<i>Phyllobates</i> spp.]]
Ranidae		<i>Mantella</i> spp. <i>Rana hexadactyla</i> = 422 <i>Rana tigerina</i> = 423
Microhylidae	[<i>Dyscophus antongilii</i>]	

	Allegato I	Allegato II
Pisces		
Ceratodiformes		
Ceratodidae		<i>Neoceratodus forsteri</i>
Coelacanthiformes		
Coelacanthidae	<i>Latimeria</i> spp.	
Acipenseriformes		
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> <i>Acipenser sturio</i>	spp.* - tutte le specie*
Osteoglossiformes		
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i>	<i>Arapaima gigas</i>
Cypriniformes		
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i>	[[<i>Caecobarbus geertsii</i>]]
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i>	
Siluriformes		
Schilbeidae	<i>Pangasianodon gigas</i>	
Perciformes		
Sciaenidae	<i>Cynoscion macdonaldi</i>	
Insecta		
Lepidoptera		
Papilionidae		<i>Bhutanitis</i> spp. <i>Ornithoptera</i> spp.* = 424 <i>Ornithoptera alexandrae</i>

Allegato I

Papilio chikae
Papilio nomerus
Papilio hospiton

Allegato II

Parnassius apollo
Teinopalpus spp.
Trogonoptera spp. = 424
Troides spp. = 424

Arachnida

Scorpiones

Scorpionidae

Pandinus dictator
Pandinus gambiensis
Pandinus imperator = 425

Araneae

Theraphosidae

Aphonopelma albiceps
= 426
Aphonopelma pallidum
= 426
Brachypelma spp.
Brachypelmides klaasi
= 426

Annellida

Arhynchobdellae

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

	Allegato I	Allegato II
Mollusca		
Veneroidea		
Tridacnidae		spp. - tutte le specie
Unionoida		
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i>	<i>Cyprogenia aberti</i>
	<i>Dromus dromas</i> = 427	
	<i>Epioblasma curtisi</i> = 428	
	<i>Epioblasma florentina</i> = 428	
	<i>Epioblasma sampsoni</i> = 428	
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> = 428	
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> = 428	
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> = 428	
	<i>Epioblasma turgidula</i> = 428	
	<i>Epioblasma walkeri</i> = 428	
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> = 428
	<i>Fusconaia cuneolus</i>	
	<i>Fusconaia edgariana</i>	
	<i>Lampsilis higginsii</i>	
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i>	
	<i>Lampsilis satura</i>	
	<i>Lampsilis virescens</i>	
	<i>Plethobasus cicatricosus</i>	
	<i>Plethobasus cooperianus</i>	
	<i>Pleurobema plenum</i>	
		<i>Pleurobema clava</i>
	<i>Potamilus capax</i> = 429	

	Allegato I	Allegato II
	<i>Quadrula intermedia</i>	
	<i>Quadrula sparsa</i>	
	<i>Toxolasma cylindrella</i> = 430	
	<i>Unio nickliniana</i> = 431	
	<i>Unio tempicoensis</i>	
	<i>tecomatensis</i> = 432	
	<i>Villosa trabalis</i> = 433	
Stylommatophora		
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp.	
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> = 434
Megastropoda		
Strombidae		<i>Strombus gigas</i>
Anthozoa		
Antipatharia		spp. - tutte le specie
Scleractinia		spp. - tutte le specie °607
Hydrozoa		
Athecata		
Milleporidae		spp. - tutte le specie °607
Stylasteridae		spp. - tutte le specie °607

	Allegato I	Allegato II
Alcyonaria		
Coenothecalia		spp. - tutte le specie = 435 °607
Stolonifera		
Tubiporidae		spp. - tutte le specie °607
Flora		
Agavaceae	<i>Agave arizonica</i> <i>Agave parviflora</i> <i>Nolina interrata</i>	<i>Agave victoriae-reginae</i> # 1
Amaryllidaceae		<i>Galanthus</i> spp. # 1 <i>Sternbergia</i> spp. # 1
Apocynaceae	<i>Pachypodium ambogense</i> <i>Pachypodium baronii</i> <i>Pachypodium decaryi</i>	<i>Pachypodium</i> spp.* # 1 <i>Rauvolfia serpentina</i> # 2
Araliaceae		<i>Panax ginseng</i> + 218 # 3 <i>Panax quinquefolius</i> # 3
Araucariaceae	<i>Araucaria araucana</i> ** + 217	<i>Araucaria araucana</i> * – 114 # 1
Berberidaceae		<i>Podophyllum hexandrum</i> = 436 # 2
Bromeliaceae		<i>Tillandsia harrisii</i> # 1 <i>Tillandsia kammii</i> # 1

Allegato I

Allegato II

Tillandsia kautskyi # 1

Tillandsia mauryana # 1

Tillandsia sprengeliana # 1

Tillandsia sucrei # 1

Tillandsia xerographica # 1

Cactaceae

spp.* - tutte le specie*
°608 # 4

Ariocarpus spp. = 437

Astrophytum asterias = 438

Aztekium ritteri

Coryphantha werdermannii
= 439

[*Discocactus* spp.*]

Discocactus horstii

Echinocereus ferreirianus
spp. *lindsayi* = 441

Echinocereus schmollii = 442

Escobaria minima = 443

Escobaria sneedii = 444

Mammillaria pectinifera = 445

Mammillaria solisioides

[*Melocactus conoideus*]

[*Melocactus deinacanthus*]

[*Melocactus glaucescens*]

[*Melocactus paucispinus*]

Obregonia denegrii

Pachycereus militaris = 446

Pediocactus bradyi = 447

Pediocactus despainii

Pediocactus knowltonii = 448

Pediocactus paradinei

Pediocactus peeblesianus
= 449

Allegato I	Allegato II
<i>Pediocactus sileri</i> = 450	
<i>Pelecyphora</i> spp. = 451	
<i>Sclerocactus brevihamatus</i> = 452	
<i>Sclerocactus erectocentrus</i> = 453	
<i>Sclerocactus glaucus</i> = 454	
<i>Sclerocactus mariposensis</i> = 455	
<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> = 456	
<i>Sclerocactus papyracanthus</i> = 457	
<i>Sclerocactus pubispinus</i> = 458	
<i>Sclerocactus wrightiae</i> = 459	
<i>Strombocactus</i> spp.	
<i>Turbinicarpus</i> spp. = 460	
<i>Uebelmannia</i> spp.	
Caryocaraceae	<i>Caryocar costaricense</i> # 1
Compositae (Asteraceae)	<i>Saussurea costus</i> = 461
Crassulaceae	<i>Dudleya stolonifera</i> <i>Dudleya traskiae</i>
Cupressaceae	<i>Fitzroya cupressoides</i> <i>Pilgerodendron uviferum</i>
Cyatheaceae	spp. - tutte le specie = 440 # 1
Cycadaceae	spp.* - tutte le specie # 1 <i>Cycas beddomei</i>

Allegato I	Allegato II
Diapensiaceae	<i>Shortia galacifolia</i> # 1
Dicksoniaceae	<i>Cibotium barometz</i> # 1 <i>Dicksonia</i> spp. + 219 # 1
Didiereaceae	spp. - tutte le specie # 1
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea deltoidea</i> # 1
Droseraceae	<i>Dionaea muscipula</i> # 1
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia</i> spp. – 115 °609 # 1 <i>Euphorbia ambovombensis</i> <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> = 462 <i>Euphorbia cremersii</i> = 463 <i>Euphorbia cylindrifolia</i> = 464 <i>Euphorbia decaryi</i> = 465 <i>Euphorbia francoisii</i> <i>Euphorbia moratii</i> = 466 <i>Euphorbia parvicyathophora</i> <i>Euphorbia quartziticola</i> <i>Euphorbia tulearensis</i> = 467
Fouquieriaceae	<i>Fouquieria columnaris</i> # 1 <i>Fouquieria fasciculata</i> <i>Fouquieria purpusii</i>
Juglandaceae	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> = 468 # 1
Leguminosae (Fabaceae)	<i>Dalbergia nigra</i> <i>Pericopsis elata</i> # 5

Allegato I**Allegato II**

Platymiscium pleiostachyum
1

Pterocarpus santalinus # 6

Liliaceae

Aloe spp.* – 116 # 1

Aloe albida
Aloe albiflora
Aloe alfredii
Aloe bakeri
Aloe bellatula
Aloe calcairophila
Aloe compressa = 469
Aloe delphinensis
Aloe descoingsii
Aloe fragilis
Aloe haworthioides = 470
Aloe helenae
Aloe laeta = 471
Aloe parallelifolia
Aloe parvula
Aloe pillansii
Aloe polyphylla
Aloe rauhii
Aloe suzannae
Aloe thorncroftii
Aloe versicolor
Aloe vossii

Meliaceae

Swietenia humilis # 1

Swietenia mahagoni # 5

Nepentaceae

spp.* - tutte le specie* # 1

Nepenthes khasiana
Nepenthes rajah

	Allegato I	Allegato II
Orchidaceae		spp.* - tutte le specie* = 472 # 7
	<i>Cattleya trianaei</i> °610	
	<i>Dendrobium cruentum</i> °610	
	<i>Laelia jongheana</i> °610	
	<i>Laelia lobata</i> °610	
	<i>Paphiopedilum</i> spp. °610	
	<i>Peristeria elata</i> °610	
	<i>Phragmipedium</i> spp. °610	
	[<i>Renanthera imschootiana</i> °610]	
	[<i>Vanda coerulea</i> °610]	
Orobanchaceae		<i>Cistanche deserticola</i> # 3
Palmae (Arecaceae)		<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> # 1 <i>Neodypsis decaryi</i> # 1
Pinaceae	<i>Abies guatemalensis</i>	
Podocarpaceae	<i>Podocarpus parlatorei</i>	
Portulacaceae		<i>Anacampseros</i> spp. = 473 # 1 <i>Avonia</i> spp. = 474 <i>Lewisia maguirei</i> # 1 <i>Lewisia serrata</i> # 1
Primulaceae		<i>Cyclamen</i> spp. °611 # 1
Proteaceae		<i>Orothamnus zeyheri</i> # 1 <i>Protea odorata</i> # 1
Ranunculaceae		<i>Adonis vernalis</i> # 2 <i>Hydrastis canadensis</i> # 3

	Allegato I	Allegato II
Rosaceae		<i>Prunus africana</i> # 1
Rubiaceae	<i>Balmea stormiae</i>	
Sarraceniaceae	<i>Sarracenia alabamensis</i> spp. <i>alabamensis</i> = 475 <i>Sarracenia jonesii</i> = 476 <i>Sarracenia oreophila</i>	<i>Sarracenia</i> spp.* # 1
Scrophulariaceae		<i>Picrorhiza kurrooa</i> # 3
Stangeriaceae	<i>Stangeria eriopus</i> = 478	<i>Bowenia</i> spp. = 477 # 1
Taxaceae		[[<i>Taxus wallichiana</i> = 479 # 2]]
Thymeleaceae		<i>Aquilaria malaccensis</i> # 1
Valerianaceae		<i>Nardostachys grandiflora</i> # 3
Welwitschiaceae		<i>Welwitschia mirabilis</i> = 480 # 1
Zamiaceae	<i>Ceratozamia</i> spp. <i>Chigua</i> spp. <i>Encephalartos</i> spp. <i>Microcycas calocoma</i>	spp.* - tutte le specie* #1
Zingiberaceae		<i>Hedychium philippinense</i> # 1
Zygophyllaceae		<i>Guaiacum officinale</i> # 1 <i>Guaiacum sanctum</i> # 1

Spiegazione

1. Le specie figuranti nel presente Allegato sono indicate:
 - a) con il nome della specie; oppure
 - b) con l'insieme delle specie di un grado tassonomico superiore o d'una parte designata del detto grado.
2. L'abbreviazione «spp.» serve per designare tutte le specie di un grado tassonomico superiore che si trovano sul territorio della Parte che ha fatto iscrivere detto grado tassonomico nel presente allegato.
3. Gli altri riferimenti ai gradi tassonomici superiori alle specie sono dati unicamente a titolo informativo o per fini di classificazione.
4. Un asterisco (*) dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore indica che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie, della detta specie o del detto grado, figurano all'Allegato I e che queste popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'Allegato III.
5. Due asterischi (**) dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie, della detta specie o del detto grado, figurano all'Allegato II e che queste popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'Allegato III.
6. Il segno (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie significa che solo le popolazioni geograficamente isolate della detta specie sono incluse nell'Allegato III come segue:
 - +219 La popolazione della Bolivia
 - +220 La popolazione del Brasile
 - +221 Tutte le popolazioni della specie d'America
 - +222 La popolazione del Messico
 - +223 La popolazione del Perù.
7. Il segno (=) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie significa che la denominazione della detta specie deve essere interpretata come segue:
 - =482 Chiamato anche *Platyrrhinus lineatus*
 - =483 Comprende il sinonimo *Tamandua mexicana*
 - =484 Comprende il sinonimo *Cabassous gymnurus*
 - =485 Comprende il sinonimo generico *Coendou*

⁶ Nuovo testo giusta la lett. B della modificazione entrata in vigore il 19 lug. 2000 (RU 2001 1978).

- =486 Comprende il sinonimo generico *Cuniculus*
- =487 Comprende il sinonimo *Vulpes vulpes leucopus*
- =488 Comprende il sinonimo *Nasua narica*
- =489 Comprende il sinonimo *Galictis allamandi*
- =490 Comprende il sinonimo *Martes gwatkinsi*
- =491 Comprende il sinonimo generico *Viverra*
- =492 Comprende il sinonimo *Viverra civettina*
- =493 Chiamato anche *Herpestes javanicus auropunctata*
- =494 Chiamato anche *Herpestes brachyurus fusca*
- =495 Chiamato anche *Tragelaphus eurycerus*; comprende il sinonimo generico *Taurotragus*
- =496 Precedentemente incluso in quanto *Bubalus bubalis* (forma domestica)
- =497 Chiamato anche *Ardeola ibis*
- =498 Chiamato anche *Egretta alba* e *Ardea alba*
- =499 Chiamato anche *Hagedashia hagedash*
- =500 Chiamato anche *Lampribus rara*
- =501 Comprende il sinonimo *Dendrocygna fulva*
- =502 Chiamato anche *Crax pauxi*
- =503 Chiamato anche *Arborophilea brunneopectus*
- =504 Chiamato anche *Nesoenas mayeri*
- =505 Chiamato anche *Tchitreia bourbonnensis*
- =506 Precedentemente incluso nel genere *Natrix*
- =507 Chiamato anche *Porthidium nasutum*
- =508 Chiamato anche *Atropoides nummifer*
- =509 Chiamato anche *Porthidium ophryomegas*
- =510 Chiamato anche *Bothriechis schlegelii*
- =511 Chiamato anche *Daboia russellii*
- =512 Comprende i sinonimi *Talauma hodgsonii*

8. I nomi dei Paesi accanto ai nomi delle specie o dei gradi tassonomici superiori designano le Parti contraenti che hanno fatto iscrivere nel presente Allegato le specie e i gradi di cui si tratta.

9. Ogni animale vivo o morto, appartenente ad una specie inclusa nel presente Allegato, è protetto dalle disposizioni della Convenzione, nonché le parti e i prodotti derivati facilmente identificabili.

10. Conformemente alle disposizioni dell' Articolo I paragrafo b capoverso iii) della Convenzione, il segno (#) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie figurante nell' Allegato III serve a designare ciascuna parte o ciascun prodotto ottenuti da detta specie e menzionati ai fini della Convenzione come segue:

1 Designa tutte le parti e tutti i prodotti facilmente identificabili, salvo:

- a) i semi, le spore e i pollini (inclusi i pollini);
- b) le colture di tessuti e di germogli in vitro, in ambiente solido o liquido, trasportati in contenitori sterili; e
- c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente.

2 Designa il legname, il legname segato ed i rivestimenti.

3 Designa animali interi, pinne e parti di pinne.

11. Riserve fatte dalla Svizzera:

[[]] significa che per la Svizzera la Convenzione non comprende detto grado tassonomico.

	Allegato I	Allegato II
Fauna		
Mammalia		
Chiroptera		
Phyllostomatidae	<i>Vampyrops lineatus</i> =482	Uruguay
Edentata		
Myrmecophagidae	<i>Tamandua tetradactyla</i> = 483	Guatemala
Choloepidae	<i>Choloepus hoffmanni</i>	Costa Rica
Dasypodidae	<i>Cabassous centralis</i>	Costa Rica
	<i>Cabassous tatouay</i> = 484	Uruguay
Rodentia		
Sciuridae	<i>Epixerus ebii</i>	Ghana
	<i>Marmota caudata</i>	India
	<i>Marmota himalayana</i>	India
	<i>Sciurus deppei</i>	Costa Rica
Anomaluridae	<i>Anomalurus</i> spp.	Ghana
	<i>Idiurus macrotis</i>	Ghana
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>	Ghana
Erethizontidae	<i>Sphiggurus mexicanus</i> = 485	Honduras
	<i>Sphiggurus spinosus</i> = 485	Uruguay
Dasypodidae	<i>Agouti paca</i> = 486	Honduras
	<i>Dasyprocta punctata</i>	Honduras
Carnivora		
Canidae	[[<i>Canis aureus</i>]]	India
	<i>Vulpes bengalensis</i>	India
	[[<i>Vulpes vulpes griffithi</i>]]	India
	[[<i>Vulpes vulpes montana</i>]]	India

	Allegato I	Allegato II
	[[<i>Vulpes vulpes pusilla</i> = 487]] [[sottospecie]]	
Procyonidae	<i>Bassaricyon gabbii</i>	Costa Rica
	<i>Bassariscus sumichrasti</i>	Costa Rica
	<i>Nasua nasua</i> = 488	Honduras
	<i>Nasua nasua solitaria</i>	Uruguay
	<i>Potos flavus</i>	Honduras
Mustelidae	<i>Eira barbara</i>	Honduras
	<i>Galictis vittata</i> = 489	Costa Rica
	<i>Martes flavigula</i> = 490	India
	[[<i>Martes foina intermedia</i>]] [[sottospecie]]	India
	<i>Mellivora capensis</i>	Botswana, Ghana
	[[<i>Mustela altaica</i>]]	India
	[[<i>Mustela erminea ferghanae</i>]]	India
	[[<i>Mustela kathiah</i>]]	India
[[<i>Mustela sibirica</i>]]	India	
Viverridae	<i>Arctictis binturong</i>	India
	<i>Civettictis civetta</i> = 491	Botswana
	<i>Paguma larvata</i>	India
	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	India
	<i>Paradoxurus jerdoni</i>	India
	<i>Viverra megaspila</i> = 492	India
	<i>Viverra zibetha</i>	India
<i>Viverricula indica</i>	India	
Herpestidae	<i>Herpestes auropunctatus</i> = 493	India
	<i>Herpestes edwardsi</i>	India
	<i>Herpestes fuscus</i> = 494	India
	<i>Herpestes smithii</i>	India
	<i>Herpestes urva</i>	India

	Allegato I	Allegato II
	<i>Herpestes vitticollis</i>	India
Protelidae	<i>Proteles cristatus</i>	Botswana
Pinnipedia		
Odobenidae	<i>Odobenus rosmarus</i>	Canada
Artiodactyla		
Tragulidae	<i>Hyemoschus aquaticus</i>	Ghana
Cervidae	<i>Cervus elaphus barbarus</i>	Tunisia
	<i>Mazama americana cerasina</i>	Guatemala
	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (sottospecie)	Guatemala
Bovidae	<i>Antilope cervicapra</i>	Nepal
	<i>Boocercus euryceros</i> = 495	Ghana
	<i>Bubalus arnee</i> = 496	Nepal
	<i>Damaliscus lunatus</i>	Ghana
	<i>Gazella cuvieri</i>	Tunisia
	<i>Gazella dorcas</i>	Tunisia
	<i>Gazella leptoceros</i>	Tunisia
	<i>Tetracerus quadricornis</i>	Nepal
	<i>Tragelaphus spekei</i>	Ghana
	Tétracère	
Aves		
Ciconiiformes		
Ardeidae	<i>Ardea goliath</i>	Ghana
	<i>Bubulcus ibis</i> = 497	Ghana
	<i>Casmerodius albus</i> = 498	Ghana
	<i>Egretta garzetta</i>	Ghana

	Allegato I	Allegato II
Ciconiidae	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>	Ghana
	<i>Leptoptilos crumeniferus</i>	Ghana
Threskiornithidae	<i>Bostrychia hagedash</i> = 499	Ghana
	<i>Bostrychia rara</i> = 500	Ghana
	<i>Threskiornis aethiopica</i>	Ghana
Anseriformes		
Anatidae	spp.* **	Ghana
	<i>Cairina moschata</i>	Honduras
	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Honduras
	<i>Dendrocygna bicolor</i> = 501	Honduras
Falconiformes		
Cathartidae	<i>Sarcoramphus papa</i>	Honduras
Galliformes		
Cracidae	<i>Crax alberti</i>	Colombia
	<i>Crax daubentoni</i>	Colombia
	<i>Crax globulosa</i>	Colombia
	<i>Crax rubra</i>	Costa Rica, Guatemala, Honduras, Colombia
	<i>Ortalis vetula</i>	Guatemala, Honduras
	<i>Pauxi pauxi</i> = 502	Colombia
	<i>Penelope purpurascens</i>	Honduras
	<i>Penelopina nigra</i>	Guatemala
Phasianidae	<i>Agelastes meleagrides</i>	Ghana
	<i>Arborophila charltonii</i>	Malaisia
	<i>Arborophila orientalis</i> = 503	Malaisia
	<i>Caloperdix oculea</i>	Malaisia
	<i>Lophura erythrophthalma</i>	Malaisia
	<i>Lophura ignita</i>	Malaisia

	Allegato I	Allegato II
	<i>Melanoperdix nigra</i>	Malaisia
	<i>Polyplectron inopinatum</i>	Malaisia
	<i>Rhizothera longirostris</i>	Malaisia
	<i>Rollulus roulroul</i>	Malaisia
	<i>Tragopan satyra</i>	Nepal
Meleagrididae	<i>Agriocharis ocellata</i>	Guatemala
Charadriiformes		
Burhinidae	<i>Burhinus bistriatus</i>	Guatemala
Columbiformes		
Columbidae	spp.* **	Ghana
	<i>Columba mayeri</i> = 504	Mauritius
Psittaciformes		
Psittacidae	[[<i>Psittacula krameri</i>]]	Ghana
Cuculiformes		
Musophagidae	spp.**	Ghana
Piciformes		
Capitonidae	<i>Semnormis ramphastinus</i>	Colombia
Rhamphastidae	<i>Bailloni bailloni</i>	Argentina
	<i>Pteroglossus castanotis</i>	Argentina
	<i>Ramphastos dicolorus</i>	Argentina
	<i>Selenidera maculirostris</i>	Argentina
Passeriformes		
Cotingidae	<i>Cephalopterus ornatus</i>	Colombia
	<i>Cephalopterus penduliger</i>	Colombia
Muscicapidae	<i>Bebrornis rodericanus</i>	Mauritius
	<i>Tersiphone bourbonensis</i>	Mauritius

	Allegato I = 505	Allegato II
Fringillidae	spp.* ** - tutte le specie*	** Ghana
Estrildidae	spp.** - tutte le specie **	Ghana
Ploceidae	spp. - tutte le specie	Ghana

Reptilia

Testudinata

Trionychidae	<i>Trionyx triunguis</i>	Ghana
Pelomedusidae	<i>Pelomedusa subrufa</i>	Ghana
	<i>Pelusios</i> spp.	Ghana

Serpentes

Colubridae	<i>Atretium schistosum</i>	India
	<i>Cerberus rhynchops</i>	India
	<i>Xenochrophis piscator</i> = 506	India
Elapidae	<i>Micrurus diastema</i>	Honduras
	<i>Micrurus nigrocinctus</i>	Honduras
Viperidae	<i>Agkistrodon bilineatus</i>	Honduras
	<i>Bothrops asper</i>	Honduras
	<i>Bothrops nasutus</i> = 507	Honduras
	<i>Bothrops nummifer</i> = 508	Honduras
	<i>Bothrops ophryomegas</i> = 509	Honduras
	<i>Bothrops schlegelii</i> = 510	Honduras
	<i>Crotalus durissus</i>	Honduras
	<i>Vipera russellii</i> = 511	India

	Allegato I	Allegato II
Pisces		
Lamniformes		
Cetorhinidae	<i>Cetorhinus maximus</i> # 3	Regno Unito di Gran Bretagna
Insecta		
Coleoptera		
Lucanidae	<i>Colophon</i> spp.	Sud Africa
Flora		
Gnetaceae	<i>Gnetum montanum</i> # 1	Nepal
Magnoliaceae	<i>Magnolia hodgsonii</i> = 512 # 1	Nepal
Meliaceae	<i>Cedrela odorata</i> # 2 <i>Swietenia macrophylla</i> # 2	Perù + 223 Bolivia + 219 Brasile + 220 Costa Rica + 221 Messico + 222 Perù + 223
Papaveraceae	<i>Meconopsis regia</i> # 1	Nepal
Podocarpaceae	<i>Podocarpus nerifolius</i> # 1	Nepal
Tetracentraceae	<i>Tetracentron sinense</i> # 1	Nepal
Thymelaeaceae	<i>Gonystylus</i> spp. # 1	Indonesia

Allegato IV

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione

Permesso d'esportazione n°:

Paese esportatore: Valido sino: (data)

Permesso rilasciato a:

indirizzo:

che dichiara di conoscere i disposti della Convenzione, per l'esportazione di:

.....

(esemplare(i), o parte(i) o prodotti(i) di esemplare(i)* di una specie iscritta nello

Allegato I:**

Allegato II:**

Allegato III della Convenzione come precisato qui sotto:**

(allevato in cattività o coltivato in:)**

Questo(i) esemplare(i) è (sono) spedito(i) a:

indirizzo: Paese:

.....

a: il:

.....

.....

(firma del titolare del permesso)

a: il:

.....

.....

(bollo e firma dell'organo di gestione
che rilascia il permesso)

* Indicare il tipo di prodotto

** Cancellare quanto non fa al caso

Descrizione(i) dell'(degli) esemplare(i) o parte(i) o prodotto(i) dell'(degli) esemplare(i), incluso ogni marchio apposto:

Esemplari vivi

<i>Specie</i> (nome scientifico e volgare)	<i>Numero</i>	<i>Sesso</i>	<i>Dimensioni</i> (o volume)	<i>Marchio</i> (se del caso)

Parti o prodotti

<i>Specie</i> (nome scientifico e volgare)	<i>Numero</i>	<i>Tipo di merce</i>	<i>Marchio</i> (se del caso)

Timbri dell'autorità d'ispezione:

a) all'esportazione

b) all'importazione*

* Questo timbro rende inutilizzabili, per ogni ulteriore scopo commerciale, il presente permesso, che va consegnato all'organo di gestione.

Campo d'applicazione della convenzione il 15 giugno 1995

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Afganistan	30 ottobre	1985 A	28 gennaio	1986
Algeria	23 novembre	1983 A	21 febbraio	1984
Argentina	8 gennaio	1981	8 aprile	1981
Australia	29 luglio	1976	27 ottobre	1976
Austria	27 gennaio	1982 A	27 aprile	1982
Bahamas	20 giugno	1979 A	18 settembre	1979
Bangladesh	20 novembre	1981	18 febbraio	1982
Barbados	9 dicembre	1992 A	9 marzo	1993
Belgio	3 ottobre	1983	1° gennaio	1984
Belize	19 agosto	1986 S	21 settembre	1981
Benin	28 febbraio	1984 A	28 maggio	1984
Bolivia	6 luglio	1979	4 ottobre	1979
Botswana*	14 novembre	1977 A	12 febbraio	1978
Brasile	6 agosto	1975	4 novembre	1975
Brunei	4 maggio	1990 A	2 agosto	1990
Bulgaria	16 gennaio	1991 A	16 aprile	1991
Burkina Faso	13 ottobre	1989 A	11 gennaio	1990
Burundi	8 agosto	1988 A	6 novembre	1988
Camerun	5 giugno	1981 A	3 settembre	1981
Canada*	10 aprile	1975	9 luglio	1975
Ciad	2 febbraio	1989 A	3 maggio	1989
Cile*	14 febbraio	1975	1° luglio	1975
Cina	8 gennaio	1981 A	8 aprile	1981
Cipro	18 ottobre	1974	1° luglio	1975
Columbia	31 agosto	1981	29 novembre	1981
Comore	23 novembre	1994 A	21 febbraio	1995
Congo	31 gennaio	1983 A	1° maggio	1983
Corea (Sud)*	9 luglio	1993 A	7 ottobre	1993
Costa d'Avorio	21 novembre	1994 A	19 febbraio	1995
Costa Rica	30 giugno	1975	28 settembre	1975
Cuba*	20 aprile	1990 A	19 luglio	1990
Danimarca	26 luglio	1977	24 ottobre	1977
Groenlandia, Isole Feroe	26 luglio	1977	24 ottobre	1977
Ecuador	11 febbraio	1975	1° luglio	1975
Egitto	4 gennaio	1978	4 aprile	1978
El Salvador	30 aprile	1987 A	29 luglio	1987
Emirati arabi uniti	8 febbraio	1990 A	9 maggio	1990
Eritrea	24 ottobre	1994 A	22 gennaio	1995
Estonia	22 luglio	1992 A	20 ottobre	1992
Etiopia	5 aprile	1989 A	4 luglio	1989

* Riserve, vedi qui di seguito

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Filippine	18 agosto	1981	16 novembre	1981
Finlandia	10 maggio	1976 A	8 agosto	1976
Francia*	11 maggio	1978	9 agosto	1978
Gabon	13 febbraio	1989 A	14 maggio	1989
Gambia	26 agosto	1977 A	24 novembre	1977
Germania*	22 marzo	1976	20 giugno	1976
Ghana	4 novembre	1975	12 febbraio	1976
Giappone*	6 agosto	1980	4 novembre	1980
Gibuti	7 febbraio	1992 A	7 maggio	1992
Giordania	14 dicembre	1978 A	14 marzo	1979
Gran Bretagna*	2 agosto	1976	31 ottobre	1976
Guernsey, Man, Bermuda, Territori brit. Dell'Oceano Indiano, Isole Vergini brit., Isole Falkland e dipendenze (South Georgia and the Sand- wich Islands), Gibilterra, Hong-Kong, Montserrat, Pitcairn, Henderson, Ducie e Oeno, Sant'Elena e terr. Di- pendenti	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Isole Cajman	7 febbraio	1979 A	8 maggio	1979
Grecia	8 ottobre	1992 A	6 gennaio	1993
Guaiana	27 maggio	1977 A	25 agosto	1977
Guatemala	7 novembre	1979	5 febbraio	1980
Guinea	21 settembre	1981 A	20 dicembre	1981
Guinea-Bissau	16 maggio	1990 A	14 agosto	1990
Guinea equatoriale	10 marzo	1992 A	8 giugno	1992
Honduras	15 marzo	1985 A	13 giugno	1985
India	20 luglio	1976	18 ottobre	1976
Indonesia	28 dicembre	1978 A	28 marzo	1979
Iran	3 agosto	1976	1° novembre	1976
Israele	18 dicembre	1979	17 marzo	1980
Italia*	2 ottobre	1979	31 dicembre	1979
Kenya	13 dicembre	1978	13 marzo	1979
Liberia	11 marzo	1981 A	9 giugno	1981
Liechtenstein*	30 novembre	1979 A	28 febbraio	1980
Lussemburgo*	13 dicembre	1983	12 marzo	1984
Madagascar	20 agosto	1975	18 febbraio	1975
Malaysia	20 ottobre	1977 A	18 gennaio	1978
Malawi*	5 febbraio	1982 A	6 maggio	1982
Mali	18 luglio	1994 A	16 ottobre	1994

* Riserve, vedi qui di seguito

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Malta	17 aprile	1989 A	16 luglio	1989
Marocco	16 ottobre	1975	14 gennaio	1976
Mauritius	28 aprile	1975	27 luglio	1975
Messico	2 luglio	1991 A	30 settembre	1991
Monaco	19 aprile	1978 A	18 luglio	1978
Mozambico	25 marzo	1981 A	23 giugno	1981
Namibia*	18 dicembre	1990 A	18 marzo	1991
Nepal	18 giugno	1975 A	16 settembre	1975
Nicaragua	6 agosto	1977 A	4 novembre	1977
Niger	8 settembre	1975	7 dicembre	1975
Nigeria	9 maggio	1974	1° luglio	1975
Norvegia*	27 luglio	1976	25 ottobre	1976
Nuova Zelanda**	10 maggio	1989 A	8 agosto	1989
Olanda*	19 aprile	1984	18 luglio	1984
Aruba	29 dicembre	1994	29 marzo	1995
Pakistan	20 aprile	1976 A	19 luglio	1976
Panama	17 agosto	1978	15 novembre	1978
Papuasias-Nuova Guinea	12 dicembre	1975 A	12 marzo	1976
Paraguay	15 novembre	1976	13 febbraio	1977
Perù*	27 giugno	1975	25 settembre	1975
Polonia	12 dicembre	1989	12 marzo	1990
Portogallo*	11 dicembre	1980	11 marzo	1981
Macao	22 gennaio	1987	22 aprile	1987
Repubblica Ceca	14 aprile	1993 S	1° gennaio	1993
Rep. centrafricana	27 agosto	1980 A	25 novembre	1980
Rep. dominicana	17 dicembre	1986 A	17 marzo	1987
Romania	18 agosto	1994 A	16 novembre	1994
Russia*	9 settembre	1976	8 dicembre	1976
Rwanda	20 ottobre	1980 A	18 gennaio	1981
San Kitts e Nevis	14 febbraio	1994 A	15 maggio	1994
San Vincenzo e Grenadine*	30 novembre	1988 A	28 febbraio	1989
Santa Lucia	15 dicembre	1982 A	15 marzo	1983
Senegal	5 agosto	1977 A	3 novembre	1977
Seychelles	8 febbraio	1977 A	9 maggio	1977
Sierra Leone	28 ottobre	1994 A	26 gennaio	1995
Singapore	30 novembre	1986 A	28 febbraio	1987
Slovacchia	2 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Somalia	2 dicembre	1985 A	2 marzo	1986
Spagna*	30 maggio	1986 A	28 agosto	1986
Sri Lanka	4 maggio	1979 A	2 agosto	1979

* Riserve, vedi qui di seguito

** La convenzione non si applica a Tokelau

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Successione (S)		
Stati Uniti	14 gennaio	1974	1° luglio	1975
Sud Africa*	15 luglio	1975	13 ottobre	1975
Sudan	26 ottobre	1982	24 gennaio	1983
Surinam*	17 novembre	1980 A	15 febbraio	1981
Svezia	20 agosto	1974	1° luglio	1975
Svizzera*	9 luglio	1974	1° luglio	1975
Tailandia	21 gennaio	1983	21 aprile	1983
Tanzania	29 novembre	1979	27 febbraio	1980
Togo	23 ottobre	1978	21 gennaio	1979
Trinidad e Tobago	19 gennaio	1984 A	18 aprile	1984
Tunisia	10 luglio	1974	1° luglio	1975
Uganda	18 luglio	1991 A	16 ottobre	1991
Ungheria	29 maggio	1985 A	27 agosto	1985
Uruguay	2 aprile	1975	1° luglio	1975
Vanuatu	17 luglio	1989 A	15 ottobre	1989
Venezuela	27 settembre	1977	26 dicembre	1977
Vietnam	20 gennaio	1994 A	20 aprile	1994
Zaire	20 luglio	1976 A	18 ottobre	1976
Zambia*	24 novembre	1980 A	22 febbraio	1981
Zimbabwe*	19 maggio	1981 A	17 agosto	1981

* Riserve, vedi qui di seguito

Campo d'applicazione dell'emendamento il 16 aprile 1993

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
Africa del Sud	1° ottobre	1982	13 aprile	1987
Australia	1° luglio	1986	13 aprile	1987
Austria	16 marzo	1984	13 aprile	1987
Barbados	9 dicembre	1992	9 marzo	1993
Belgio	3 ottobre	1983	13 aprile	1987
Benin	19 agosto	1986	13 aprile	1987
Botswana	19 novembre	1980	13 aprile	1987
Brasile	21 novembre	1985	13 aprile	1987
Brunei	4 maggio	1990	2 agosto	1990
Bulgaria	16 gennaio	1991	16 aprile	1991
Burkina Faso	13 ottobre	1989	11 gennaio	1990
Burundi	8 agosto	1988	6 novembre	1988
Canada	30 gennaio	1980	13 aprile	1987
Ciad	2 febbraio	1989	3 maggio	1989
Cile	18 novembre	1982	13 aprile	1987
Cipro	20 agosto	1986	13 aprile	1987
Cuba	20 aprile	1990	19 luglio	1990
Danimarca	25 febbraio	1981	13 aprile	1987
Ecuador	13 maggio	1988	12 luglio	1988
Egitto	28 marzo	1983	13 aprile	1987
El Salvador	30 aprile	1987	29 luglio	1987
Emirati arabi uniti	8 febbraio	1990	9 maggio	1990
Estonia	22 luglio	1992	20 ottobre	1992
Etiopia	5 aprile	1989	4 luglio	1989
Finlandia	5 aprile	1983	13 aprile	1987
Francia	18 agosto	1989	17 ottobre	1989
Gabon	13 febbraio	1989	14 maggio	1989
Germania	7 maggio	1980	13 aprile	1987
Giappone	6 agosto	1980	13 aprile	1987
Gibuti	7 febbraio	1992	7 maggio	1992
Giordania	15 settembre	1982	13 aprile	1987
Gran Bretagna	28 novembre	1980	13 aprile	1987
Grecia	8 ottobre	1992	6 gennaio	1993
Guinea-Bissau	16 maggio	1990	14 agosto	1990
Guinea equatoriale	10 marzo	1992	8 giugno	1992
Guyana	22 aprile	1987	21 giugno	1987
Iran	13 settembre	1988	12 novembre	1988
India	5 febbraio	1980	13 aprile	1987
Indonesia	12 febbraio	1987	13 aprile	1987
Italia	18 novembre	1982	13 aprile	1987
Kenya	25 novembre	1982	13 aprile	1987
Liechtenstein	21 aprile	1980	13 aprile	1987
Lussemburgo	29 agosto	1989	28 ottobre	1989

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
Madagascar	11 marzo	1983	13 aprile	1987
Malta	17 aprile	1989	16 luglio	1989
Marocco	3 febbraio	1987	13 aprile	1987
Mauritania	23 settembre	1980	13 aprile	1987
Messico.	2 luglio	1991	30 settembre	1991
Monaco	23 marzo	1987	22 maggio	1987
Namibia	18 dicembre	1990	18 marzo	1991
Nepal	2 ottobre	1982	13 aprile	1987
Niger	8 aprile	1983	13 aprile	1987
Nigeria	11 marzo	1985	13 aprile	1987
Norvegia	18 dicembre	1979	13 aprile	1987
Nuova Zelanda	10 maggio	1989	8 agosto	1989
Olanda	19 aprile	1984	13 aprile	1987
Pakistan	2 luglio	1981	13 aprile	1987
Panama	28 ottobre	1983	13 aprile	1987
Papuasìa-Nuova Guinea	27 agosto	1987	26 ottobre	1987
Paraguay	1° luglio	1988	30 agosto	1988
Perù	6 ottobre	1982	13 aprile	1987
Polonia	12 dicembre	1989	12 marzo	1990
Russia	5 giugno	1990	1° gennaio	1991
Rwanda	25 giugno	1987	24 agosto	1987
San Vincenzo e Grenadine	30 novembre	1988	28 febbraio	1989
Senegal	29 gennaio	1987	13 aprile	1987
Seychelles	18 novembre	1982	13 aprile	1987
Slovacchia*	2 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Stati Uniti	23 ottobre	1980	13 aprile	1987
Suriname	17 agosto	1981	13 aprile	1987
Svezia	25 febbraio	1980	13 aprile	1987
Svizzera	23 febbraio	1981	13 aprile	1987
Togo	5 gennaio	1981	13 aprile	1987
Trinidad e Tobago	17 maggio	1984	13 aprile	1987
Tunisia	23 novembre	1982	13 aprile	1987
Uganda	18 luglio	1991 A	16 ottobre	1991
Uruguay	21 dicembre	1984	13 aprile	1987
Vanuatu	17 luglio	1989	15 ottobre	1989
Zimbabwe	14 luglio	1981	13 aprile	1987

* La Cecoslovacchia aveva approvato l'emendamento il 28 febbraio 1992, con effetto dal 28 maggio 1992.

Riserve

Allegato I

FAUNA

Mammalia

CETACEA

Phiseteridae	<i>Phiseter macrocephalus</i> = 312	Giappone, Norvegia
Ziphiidae	<i>Berardius bairdii</i> *)	Giappone
Balaenopteridae	<i>Balaenoptera acutorostrata</i> – 101*)	Giappone, Norvegia, Perù
	<i>Balaenoptera borealis</i> *)	Giappone, Norvegia
	<i>Balaenoptera edeni</i> *)	Giappone, Perù
	<i>Balaenoptera physalus</i> *)	Giappone, Norvegia
	<i>Megaptera novaeangliae</i>	San Vincenzo e Grenadine
Balaenidae	<i>Caperea marginata</i> *)	Perù

CARNIVORA

Canidae	<i>Canis lupus</i> + 202 *)	Svizzera
Ursidae	<i>Ursus arctos isabellinus</i>	Svizzera
Mustelidae	<i>Lutra lutra</i>	Russia
Felidae	<i>Felis caracal</i> + 205 *)	Svizzera
	<i>Felis rubiginosa</i> + 206 *)	Svizzera
	<i>Acinonyx pibatus</i>	Namibia

PROBOSCIDEA

Elephantidae	<i>Loxodonta africana</i> *)	Botswana, Malawi, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe, Namibia
--------------	------------------------------	--

ARTIODACTYLA

Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> *)	Liechtenstein, Svizzera
Bovidae	<i>Pantholops hodgsoni</i> *)	Svizzera

Aves

GRUIFORMES

Otididae	<i>Chlamydotis undulata</i> *)	Svizzera
----------	--------------------------------	----------

COLUMBIFORMES

Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i>	Svizzera
------------	----------------------------	----------

Psittaciformes

Psittacidae	<i>Ara macao</i> *)	Liechtenstein, Surinam, Svizzera
-------------	---------------------	-------------------------------------

Reptilia

TESTUDINATA

Cheloniidae	<i>Chelonia mydas</i>	Cuba, Surinam
	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Cuba, Giappone, San Vincenzo e Grenadine
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i>	Surinam

SERPENTES

Viperidae	<i>Vipera ursinii</i>	Liechtenstein, Svizzera
-----------	-----------------------	-------------------------

Amphibia

ANURA

Microhylidae	<i>Discophus antongilii</i>	Liechtenstein, Svizzera
--------------	-----------------------------	-------------------------

FLORA

CACTACEA	<i>Discocactus spp.</i> **) <i>Melocactus conoideus</i> <i>Melocactus deinacanthus</i> <i>Melocactus glaucescens</i> <i>Melocactus paucispinus</i>	Liechtenstein, Svizzera
CUPRESSACEAE	<i>Fitz-Roya cupressoidae</i>	Cile
ORCHIDACEAE	<i>Renanthera imschootiana</i> <i>Vanda coerulea</i>	Svizzera Svizzera

*) Il pertinente grado tassonomico è trattato sul fondamento dell'Allegato II.

**) Questa riserva non vale tuttavia per la specie *Discocactus horstii*.

Allegato II

FAUNA

Mammalia

CARNIVORA

Ursidae *spp.** Corea (Sud)⁷

ARTIODACTYLA

Cervidae *Moschus spp.**- 107 Corea (Sud)⁸

Aves

GRUIFORMES

Pedionomidae *Pedionomus torquatus* Svizzera

⁷ Riserva valida per un periodo di tre anni a partire dal 30 giu. 1993.

⁸ Riserva valida per un periodo di tre anni a partire dal 30 giu. 1993.

PSITTACIFORMES

Psittacidae	<i>tutte le specie – 110, eccettuate:</i>	
	<i>Agapornis spp.</i>	Liechtenstein, Svizzera
	<i>Amazona aestiva</i>	
	<i>Amazona ochrocephala</i>	
	<i>Aratinga spp.*</i>	
	<i>Cacatua galerita</i>	
	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	Liechtenstein (ad eccezione di byroni), Svizzera
	<i>Eolophus roseicapillus</i>	Liechtenstein, Svizzera
	<i>Myiopsitta monachus</i>	
	<i>Nandayus nenday</i>	
	<i>Platycercus eximius</i>	
	<i>Poicephalus senegalus</i>	
	<i>Psittacula cyanocephala</i>	
	<i>Pyrrhura spp.*</i>	

APODIFORMES

Trochilidae	<i>Trochilidae spp.*</i>	Liechtenstein, Svizzera
-------------	--------------------------	-------------------------

Reptilia

SAURIA

Lacertidae	<i>Podarcis lilfordi</i>	Liechtenstein, Svizzera
	<i>Podarcis pityusensis</i>	Liechtenstein, Svizzera

Amphibia

ANURA

Denrobatidae	<i>Dendrobates spp.</i>	Liechtenstein, Svizzera
	<i>Phyllobates spp.</i>	Liechtenstein, Svizzera

Pisces

CYPRINIFORMES

Cyprinidae *Caecobarbus geertsi* Liechtenstein, Svizzera

FLORA

Taxaceae *Taxus wallichiana* Liechtenstein, Svizzera
= 436 # 8

Allegato III

Francia

Con nota del 22 febbraio 1990, il Governo francese ha formulato una riserva riguardo all'inserimento, proposto dall'India, di talune specie nell'Allegato III (RU 1989 1107):

Vulpes vulpes griffithi
Vulpes vulpes montana
Vulpes vulpes pusilla
Mustela erminea

Germania

Il 23 aprile 1990 il Governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato di ritirare la propria riserva concernente l'inserimento di nuove specie nell'Allegato III proposto dall'India ad eccezione delle specie seguenti (RU 1989 1107):

Vulpes vulpes pusilla
Vulpes vulpes griffithi
Vulpes vulpes montana
Mustela erminea

Gran Bretagna

Il 25 maggio 1990 il Governo britannico ha comunicato di ritirare la propria riserva concernente l'inserimento di nuove specie nell'Allegato III proposto dall'India ad eccezione delle specie seguenti (RU 1989 1107):

Vulpes vulpes griffithi
Vulpes vulpes montana
Vulpes vulpes pusilla
Mustela erminea

Italia

Il 1° marzo e il 2 maggio 1990 il Governo italiano ha comunicato di ritirare la propria riserva concernente l'inserimento di nuove specie nell'Allegato III proposto dall'India ad eccezione delle specie seguenti (RU **1989** 1107):

Vulpes vulpes griffithi
Vulpes vulpes montana
Vulpes vulpes pusilla
Mustela erminea

Liechtenstein

Con nota del 26 febbraio 1987, il Liechtenstein ha formulato una riserva sulla specie *Psittacula krameri* (Allegato III/Ghana). Tale riserva ha effetto dal 20 marzo 1987.

Con nota del 17 marzo 1989 il Principato del Liechtenstein ha formulato le seguenti riserve riguardo all'inserimento, proposto dall'India, di talune specie nell'Allegato III:

Canis aureus
Vulpes vulpes griffithi
Vulpes vulpes montana
Vulpes vulpes pusilla
Martes foina intermedia
Mustela altaica
Mustela erminea
Mustela kathiah
Mustela sibirica

Lussemburgo

Il 18 aprile 1990 il Governo del Lussemburgo ha comunicato di ritirare la propria riserva concernente l'inserimento di nuove specie nell'Allegato III proposto dall'India ad eccezione delle specie seguenti (RU **1989** 1107):

Vulpes vulpes pusilla
Vulpes vulpes griffithi
Vulpes vulpes montana
Mustela erminea

Olanda

Con nota del 9 gennaio 1991, il Governo olandese ha comunicato che ritirerà la sua riserva riguardo all'iscrizione di nuove specie all'Allegato III proposta dall'India e dalla Colombia (RU 1989 1107), ad eccezione delle specie seguenti:

Vulpes vulpes pusilla
Vulpes vulpes griffithi
Vulpes vulpes montana
Mustela erminea

Portogallo

Il 3 agosto 1990 il Portogallo ha comunicato di ritirare la propria riserva concernente l'inserimento di nuove specie nell'Allegato III proposto dall'India e dalla Colombia ad eccezione delle specie seguenti (RU 1989 1107):

Vulpes vulpes griffithi
Vulpes vulpes montana
Vulpes vulpes pusilla
Mustela erminea

Spagna

Con nota del 24 maggio 1989, la Spagna ha formulato una riserva riguardo all'inserimento, proposto dall'India e dalla Colombia, di talune specie nell'Allegato III (RU 1989 1107):

Vulpes vulpes pusilla
Vulpes vulpes griffithi
Vulpes vulpes montana
Mustela erminea

Svizzera

Con nota del 26 febbraio 1987, la Svizzera ha formulato una riserva sulla specie *Psittacula krameri* (Allegato III/Ghana). Tale riserva ha effetto dal 20 marzo 1987.

Con nota del 17 marzo 1989 il Governo svizzero ha formulato le seguenti riserve riguardo all'inserimento, proposto dall'India, di talune specie nell'Allegato III:

Canis aureus
Vulpes vulpes griffithi
Vulpes vulpes montana
Vulpes vulpes pusilla
Martes foina intermedia
Mustela altaica

Mustela erminea

Mustela kathiah

Mustela sibirica